IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fascicolo VI - Giugno 1933

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Malacitana, vacationum et distributionum: *Die 15 Novembris 1930* (1).

Species facti. — Canonici ecclesiae cathedralis Malacitanae in Hispania, e Bulla erectionis Innocentii Pp. VIII, ex veteribus statutis et ex consuetudine, per quatuor menses, quolibet anno, ius abessendi a choro vindicabant.

Cum vero Episcopus, ad normam Codicis I. C., vacationes trium tantum mensium permitteret, Capitulum, ad iura sua tuenda, rem S. Sedi detulit.

Tunc Episcopus haec dubia dirimenda proposuit: «1) utrum residentia et absentia, recreationis causa, canonicorum et beneficiatorum ecclesiae cathedralis Malacitanae, iuxta decretum erectionis ecclesiae et privilegia apostolica, ut in veteribus statutis fiebat, vel ad normam canonis 418 § 1 sit definienda. Et quatenus affirmative ad primum; 2) utrum lex de distributionibus quotidianis et de grossa praebendae sit desumenda ex erectione an ex iure communi, iuxta canonem 395 C. I. C.; 3) an canonici, de quibus in canone 421 § 1 n. 4, percipere possint etiam distributiones quotidianas».

Synopsis disceptationis.— Tridentini Patres, cap. 12, sess. XXIV *de ref.*, prohibuerunt ne vacationes ultra tres menses protraherentur. Attamen a Concilio Tridentino derogatum non fuit privilegiis fundationum, quibus ultra tres menses canonicis abesse licet, neque statutis a Summo Pontifice confirmatis. Haec in Codice I. C. recepta fuerunt; nam in canone 418 § 1 statuitur: «Reprobata contraria consuetudine, canonici ac beneficiarii quotidiano choro adstricti, possunt singuli abesse tres tantum menses in anno, sive continuos sive intermissos, dummodo propriae ecclesiae statuta aut legitima consuetudo servitium diuturnius non requirant».

Quapropter *consuetudo* abessendi a choro ultra tres menses non tantum fuit a Concilio Tridentino revocata et nunquam a S. Congregatione permissa, sed etiam a Codice I. C. reprobata. Nec iuvat in casu canon 63 § 1, quia

(1) «A. A. S.», 1933, pag. 33.

possessio, de qua est sermo, debet esse legitima, vel quasi-possessio iuris; quod in casu propter constantem reprobationem nunquam fieri potuit.

Nec ullum *privilegium* e Bulla erectionis Innocentii VIII eruitur, quia hic Pontifex facultatem contulit Archiepiscopo Toletano erigendi Capitula in locis Regni Granatensis. Idem Archiepiscopus, anno 1488 Capitulum cathedrale Malacitanum erigens, haec quidem circa residentiam et servitium chorale disposuit: « volumus... ut omnes et singulae dignitates, canonici et portionarii dictae ecclesiae cathedralis teneantur residere et servire in praedicta ecclesia cathedrali *ad minus per octo menses* continuos aut interpositos ». Non agitur itaque de vero privilegio abessendi per quatuor menses, nam in citata Bulla ne verbum quidem invenitur, quod innuat hanc extraordinariam potestatem in Delegato Archiepiscopo; unde idem Archiepiscopus nullum privilegium concedere poterat, sed munus sibi demandatum tantum explere. Ceterum verba ab eodem adhibita privilegium non innuunt, sed aliquid minimum praestandum: *ad minus*.

Capitulum cathedrale Malacitanum ad ius suum ostendendum, etiam *vetera statuta*, et Bullam Iulii Pp. II citat. Revera hic Pontifex anno 1503 Capitulo Malacitano vacationes « ad instar ecclesiae Hispalensis » concessit; attamen non constat de tempore vacationum, et de modo concessionis Hispalensi ecclesiae factae.

De dubiis circa fructus beneficiorum adnotandum est quod in citato decreto erectionis, detracta quadam fixa portione pro singulis canonicis, omnes fructus tanquam distributiones inter praesentes statuebantur.

Quoad vero duos beneficiatos, quos Episcopus in suo servitio habere potest, in eodem decreto statuitur: « integre percipient fructus tam praebendarum suarum quam etiam distributionum quotidianarum, quae interessentibus et praesentibus distribuuntur ».

Cum mutatae nunc sint conditiones Capitulorum praesertim in Hispania, omnia suadent ut ius commune servetur ad normam canonis 395, sicut in casu duorum beneficiatorum Episcopo inservientium, quia non agebatur de vero privilegio, sed de norma statuta pro eorum remuneratione.

Resolutio. — Propositis itaque ex officio his, quae sequuntur, dubiis in plenario coetu diei 15 Novembris 1930:

I. *An constet de iure Capituli Malacitani ad quatuor menses vacationum, in casu*; II. *An sustineatur perceptio fructuum praebendae et distributionum, in casu*; III. *An canonici, de quibus in canone 421 § 1 n. 4, percipere possint etiam distributiones quotidianas, in casu*;

Emi Patres respondendum censuerunt:

Ad I. *Non constare*; Ad II. *Servetur canon 395*; Ad III. *Negative*.

Facta autem postridie de praemissis Ssmo Dño Nostro Pio div. Prov. Pp. XI relatione per subscriptum S. Congregationis Concilii Secretarium, Sanctitas Sua easdem resolutiones approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius*.

ANNOTAZIONE

1. Per il diritto tridentino vigente anteriormente al *C. J. C.* le vacanze legittime eran ridotte a tre mesi, anche non continui (*Trid. R.* XXIV, 12), ove gli statuti capitolari non prevedessero un tempo anche più breve; per un tempo più lungo occorreva l'approvazione fatta dal R. P. *di scienza certa* e non un'approvazione comune, o che fosse previsto nelle tavole di fondazione. Dice testualmente il Concilio Tridentino: « *Praeterea, obtinentibus in eisdem cathedralibus aut collegiatis dignitates, canonicatus, praebendas aut portiones, non licet vigore cuiuslibet statuti aut consuetudinis, ultra tres menses ab iisdem ecclesiis quolibet anno abesse; salvis nihilominus earum ecclesiarum constitutionibus quae longius servitii tempus requirent* » (loc. cit.; cfr. D'Annibale, *Summula*, III, 179 e not. 17; Bouix, *De Capit.*, Cap. IV, § 1; *Wernz*, II, 486). Occorre appena notare che il Concilio Tridentino non intese concedere le vacanze, intese solo frenare un abuso.

2. Le vacanze eran sorte dapprima per una benevola indulgenza, espressa o tacita, da parte dei Vescovi, che poi passò in consuetudine e negli statuti, non senza esorbitanze. Il Concilio non disapprovò in linea di massima le ferie, le limitò quanto, tutto considerato, parve allora opportuno, e ridusse a tre mesi solo ove fosse invalso, per consuetudini o per statuti, o per tavole di fondazione, un tempo maggiore. Ma a scanso di equivoci espressamente notò che ove invece fossero in uso vacanze più brevi, nulla intendevasi mutato. Onde la S. C. C. rispondeva nel 1573: « Trium mensium absentiam non concedi, si constitutionibus ecclesiae servitium totius anni absque ulla intermissione requiritur » (Ap. Ben. XIV, *Inst.* 107, § 6).

Il Concilio dava una disposizione di carattere generale ed espressamente dichiarava che non intendeva derogare alla volontà dei fondatori o alle eventuali concessioni speciali fatte dai Romani Pontefici.

3. Naturalmente quando né le tavole di fondazione né gli statuti né la consuetudine espressamente esigevano un tempo più lungo di presenze, si cominciò a prendere la disposizione tridentina come una concessione di diritto e si andò anche più in là, introducendo consuetudini in contrario. A tali consuetudini si riferisce il paragrafo 1 del canone 418 quando comincia col riprovare ogni consuetudine contraria riducendo a soli tre mesi, anche non continui, le così dette vacanze o ferie, purché gli statuti o una legittima consuetudine non richiedano un servizio più lungo; dove è a notare che la consuetudine si ammette per un servizio più lungo, non per uno più breve; ed è naturale. Per noi però non è consuetudine l'uso di un solo capitolo, perché per noi un solo capitolo non è *subiectum capax inducendae consuetudinis*; e questa volta, almeno, fa comodo la nostra modesta opinione.

Ma una consuetudine che richiedesse un servizio più breve sarebbe espressamente riprovata, e per ciò stesso abrogata (can. 5) e in tal modo da non poter più rinascere.

4. A quanto pare i canonici si appellavano al canone 63, § 1, per il quale « i privilegi si possono acquistare non solo per diretta concessione dell'autorità competente, e per comunicazione, ma anche per legittima consuetudine e per prescrizione »; pare quindi che accam-

passero una consuetudine o una prescrizione acquisitiva del privilegio; quale delle due dal testo della decisione non apparisce chiaro. Per la precisione dei concetti non sarà superfluo notare che i due istituti non vanno confusi, anche se il *C. J. C.* e il foro non sempre li distingue nettamente; la consuetudine è un diritto « moribus introductum » ed ha la stessa ampiezza e la stessa forza della legge; la prescrizione ha sempre il carattere fondamentale e la portata di eccezione; quindi si concepisce la prescrizione di un privato contro un privato; non si concepisce la prescrizione di un privato contro la legge; quindi una prescrizione acquisitiva di un privilegio « secundum ius » forse va bene; « contra ius » è inconcepibile. « Contra ius », cioè contro la legge, non c'è che la consuetudine; la quale per esser tale deve esser lecita e ragionevole; e poiché una consuetudine riprovata espressamente non è ragionevole (can. 28 ex. C. 2, I, 4 in VI), ne segue che una tale consuetudine non potrà mai acquistare forza di legge.

Per noi, poi, sarebbe stato anche rilevante, nel caso, conoscere se l'uso che si accampava come consuetudine era limitato al solo capitolo di Malaga o esteso ai capitoli della diocesi o almeno della zona; ché nel secondo caso si potrebbe parlar di consuetudine, non nel primo.

5. Neppure è stato possibile attaccarsi al *privilegio* espressamente concesso nella bolla di erezione. Il Capitolo fu eretto nel 1488 (57 anni prima del Concilio di Trento, 75 prima della sessione che c'interessa) dal Vescovo, come delegato del R. Pontefice; quindi non poteva eccedere i limiti della delega; né risulta che egli potesse conceder privilegi, anzi parrebbe il contrario, dappoiché l'espressione usata per la residenza « *ad minus* per octo menses continuos aut interpositos » tende a restringere anziché ad allargare; fa sentire gli abusi del tempo, ma fa pur presentire il correttivo non lontano del Tridentino.

6. Un ultimo appello del Capitolo, alla *communicatio privilegiorum*; il Papa Giulio II nel 1508 ha comunicato al Capitolo di Malaga i privilegi del Capitolo di Siviglia, il quale pare si prenda quattro mesi di vacanze; quindi la S. Congregazione ha dovuto estendere il suo esame anche sul Capitolo di Siviglia, a proposito del quale si è limitata ad osservare che non consta nè del tempo delle vacanze nè del modo della asserita concessione; quindi dall'incerto non si può dedurre il certo, specialmente quando si tratta di vulnerare disposizioni così delicate, che riguardano l'ufficio forse più squisitamente tenero della S. Chiesa verso lo Sposo divino: oh! se lo si comprendesse sempre e dovunque! ne guadagnerebbe assai la carità, la pietà, l'edificazione dei fedeli che vedono e sanno molto più di quanto non si creda.

7. Sulla questione dei frutti non intendiamo dilungarci, anche perchè ne abbiamo discorso in altra occasione; ci piace sottolineare il richiamo al diritto comune espresso nella sapienza pratica del can. 395, al quale sarebbe opportuno si andassero uniformando, anche per moto spontaneo, gli statuti capitolari, sfrondando o tagliando addirittura quel ginepraio di usi, di consuetudini, di privilegi, di eccezioni che costituiscono spesso un vero tormento e dei puntatori e dei distributori e forse anche degli Eccellentissimi Vescovi per le incertezze e le contestazioni tanto più facili a nascere quanto è più complesso il sistema di ripartizione.

II.

Gallipolitana, funerum: Die 24 Maii et 15 Novembris 1930 (2).

Species facti. — Die 28 Augusti 1928 parochi civitatis Gallipolitanae penes hanc S. Congregationem conquesti sunt quod generatim sui parochiani, post obitum, « sono trasportati per l'esequie a chiesa che non è mai quella della propria parrocchia; gli ascritti a confraternite vanno alla chiesa della propria confraternita, e per i non ascritti a confraternite la famiglia paga un tanto, qui detto *offerta*, a una confraternita, e il defunto è accolto per l'esequie nella chiesa di detta confraternita. Nell'uno e nell'altro caso il parroco non ha altro da fare che benedire la salma e accompagnarla alla chiesa dove han luogo le esequie; e per questa *associatio cadaveris* ha solo un meschinissimo compenso e nulla ha (*portio paroecialis*) per il suo diritto e dovere di esequie violato ».

Quapropter duae circa funera proponebantur quaestiones, quarum altera ad electiones refertur ecclesiae funerantis cum adnexo iure exsequias in eadem persolvendo, altera solutionem spectat portionis paroecialis, proprio defuncti parocho debitae.

Quoad primum, in civitate Gallipolitana praxis viguit, vi cuius si quis, dum in vivis est, alicui ex confraternitatibus ibi exstantibus sese adscribit, ipso facto ecclesiam funerantem hac adscriptione se elegisse praesumitur. Idipsum censetur, si quis ex heredibus, etsi nullo praehabito expresso mandato, certam pecuniae summam solvendo, quae *offerta* dicitur, alicui confraternitati defunctum adscribit.

In utroque autem casu, itemque quando funera a Capitulo in ecclesia cathedrali peraguntur, proprio defuncti parocho non solvitur portio paroecialis contra praescriptum canonis 1236 § 1 C. I. C., sed oblatio fit admodum modica.

Censent proinde parochi corrigendas esse huiusmodi consuetudines ad normam iuris communis sive ratione vinculi spiritualis quo fideles paroeciae devinciuntur, sive ratione quoque rei oeconomicae.

Confraternitates e contrario easdem confirmandas esse putant, utpote in Codice I. C. expresse non reprobatas, atque usque nunc ab Ordinario toleratas. Re enim vera, eligere ecclesiam sui funeris unicuique licere Codex statuit in canone 1223 § 1, idque sive per se, sive per alium fieri potest, cui legitimum mandatum quisque dederit (can. 1226 § 2). Cum vero haec electio necessario importet ius funerandi, quae res sunt inter se connexae, nihil in hac re innovandum esse contendunt, attenta etiam legitima consuetudine.

Et idem sentiendum de adscriptione defunctorum iisdem confraternitatibus. Vel enim agitur de defunctis qui antea propinquis et familiaribus hoc mandatum commiserunt, et nemo dixerit hanc electionem, ad normam citati canonis 1226 § 1, legitimam non esse. Si vero agitur de ceteris pro quibus

(2) « A. A. S. », 1933, pag. 155.

arbitrario ab heredibus haec electio facta est, succurrit praesumptio, qua coniici potest hanc fuisse defunctorum voluntatem, quam heredes ipsi interpretati sunt atque ad effectum demandarunt.

Denegant tandem eaedem confraternitates parocho solvendam esse his in casibus portionem paroecialem, ab immemorabili nunquam solutam.

Quem morem sequitur et Capitulum cathedrale in funeribus ab eo persolutis, provocans ad diuturnam consuetudinem a condito Capitulo, a saeculo nempe XV usque nunc servatam, atque hac ratione innixum, quod iisdem funeribus aliqua confraternitas semper interest, quae portionem paroecialem seu oblationes parocho persolvit.

Ad ius vero quod attinet, perpendenda in primis sunt praescripta Codicis in subiecta materia. Iamvero « ecclesia in quam cadaver pro funere transferri debet, ex iure ordinario est ecclesia propriae defuncti paroeciae, nisi defunctus aliam funeris ecclesiam legitime elegerit » (can. 1216 § 1). Et « ecclesiam funeris... quis eligere potest per se vel per alium cui legitimum mandatum dederit; factamque electionem aut mandati concessionem quolibet legitimo modo probare licet » (can. 1226 § 1). Attamen « ut electio ecclesiae funeris valeat, cadat necesse est vel in ecclesiam paroecialem, vel in ecclesiam regularium..., vel in aliam ecclesiam funerandi iure praeditam » (can. 1225).

Quapropter ex facto adscriptionis alicui confraternitati non sequitur necessario eiusdem confraternitatis ecclesiae pro funere legitima electio; sunt enim adscriptio et electio res quae necessario non cohaerent; nec confraternitates omnes, qua tales, iure funerandi sunt praeditae (Cfr. Ferraris, *Bibl. can.*, v. *Confraternitates*, art. V).

At, in casibus peculiaribus, si hoc iure ecclesiae confraternitatum potiuntur, et ex receptis loci usu ac consuetudine confratres omnes in propria funerantur ecclesia, iure arguitur eosdem, eo ipso quod alicui confraternitati nomen dant, ecclesiam sui funeris designasse. Et hoc satis est, ut ad normam citati canonis legitimo modo electa probetur ecclesia funeris.

Funerandi autem ius multipliciter acquiri potest, S. Sedis nempe aut Ordinarii concessione, legitima consuetudine et praescriptione. « Cum autem haec consuetudo, animadvertit S. Rota in una *Mediolanen. — Iuris funerandi* (« A. A. S. », 1914, p. 556), mixta sit praescriptioni, quippe quae laedat iura tertii, planum est in ea requiri etiam conditiones praescriptionis ». Quod si in casu de quo agitur, omnes istae conditiones non inveniantur, adest tamen aliqua Episcopi concessio, siquidem, prout asseritur, plures Episcopi hanc praxim, funerandi nempe in ecclesiis confraternitatum, tolerari permiserunt. Qua admissa legitima praxi, roboratur quoque argumentum, quo fideles ex ipsa adscriptione alicui confraternitati ecclesiam funerantem elegisse praesumuntur.

Aliter sentiendum est, si de adscriptione defunctorum res sit, ab heredibus proprio marte peracta. Ius enim eligendi ecclesiam funeris, ex citato canone 1226 § 1, ad unum defunctum, non ad heredes pertinet, nisi legitimum mandatum acceperint; salva tamen contraria consuetudine, quae quominus

submoveri possit nihil vetat, attentis laesione iuris parochorum, nec non incommodis inde facile orituris.

Quod denique attinet ad solutionem portionis paroecialis, in canone 1236 § 1 statuitur: « Salvo iure particulari, quoties fidelis non funeratur in ecclesia paroeciali propria, proprio defuncti parocho debetur portio paroecialis, excepto casu quo cadaver in ecclesiam propriae paroeciae commode asportari nequeat ». Ad quam denegandam, in casu, contraria immemorabilis consuetudo affertur.

Plura, ut notum est, in praescriptione et in consuetudine praescriptiva requiruntur, praesertim in iis quae habent tractum successivum. Ad rem in *Dianen. — Iuris funerandi* (« A. A. S. », 1921, pag. 534 sq.) haec leguntur: « Ad hoc ut intret praescriptio in habentibus tractum successivum, necessaria est *petitio, repulsa* et *acquiescentia* petentis; in casu agitur profecto de re habente tractum successivum, quum Capitulum teneatur toties dare portionem canonicam quoties funerat alienos: itaque probandum esset a Capitulo se cum effectu denegasse portionem petenti: quod minime praestat, cum immo testibus evincere contendat: *ch'egli non ha pagato mai la quarta funerale, e che mai dal parroco fu richiesta...* ». Ideoque in casu haec Sacra Congregatio non constare edixit de iure Capituli portionem paroecialem non solvendi.

Quae ad casum de quo agitur aptando, cum moderatores confraternitatum portionem paroecialem asserant nunquam solutam fuisse, nec unquam a parocho fuisse petitam, deest petitio, repulsa et acquiescentia petentis; quapropter praescriptio vel consuetudo praescriptiva nihil operatur. Nec eadem portio censeri potest suffecta ab oblatione illa quae a confraternitatibus parocho solvitur, attenta eiusdem exiguitate, nec non portionis paroecialis natura, quae, ut praescribitur in canone 1237 § 1, « detrahi debet ex omnibus et solis emolumentis, quae statuta sunt pro funere et tumulatione in taxa dioecesana ».

Resolutio. — His omnibus perpensis, in plenariis comitiis huius Sacrae Congregationis, diebus 24 Maii et 15 Novembris 1930 habitis, proposita sunt enodanda haec dubia:

I. *An sustineatur consuetudo quoad adscriptionem confraternitati sive vivorum per se, sive defunctorum per heredes, cum adnexo iure funerario, in casu;*

II. *An parocho defuncti debeatur portio paroecialis a rectoribus confraternitatum vel a Capitulo cathedrali, in casu.*

Porro Emi Patres responderunt:

Ad I. *Ordinarius utatur iure suo ad normam canonis 5 Codicis I. C., et ad mentem.*

Ad II. *Affirmative.*

Facta autem de praemissis Ssmo Dño Nostro div. Prov. Pio Pp. XI relatione per Secretarium huius Sacrae Congregationis in audientiis dierum 31 Maii et 17 Novembris 1930, Sanctitas Sua easdem resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

1. Chi tiene presente quanto scrivemmo sul diritto funerario nel « Mon. Eccl. » 1932, pp. 359 ss. troverà logica la presente decisione. Posto che l'uso invalso a Gallipoli, di scegliere la sepoltura, cioè la chiesa funerante, nell'atto stesso con cui si entra in una confraternita, sia veramente una consuetudine, vestita di tutti i requisiti di diritto, non si può dubitare che essa basti per rendere legittima anche l'elezione della chiesa funerante, per la quale elezione non è richiesta dal diritto alcuna solennità, né quanto alla validità né quanto alla prova; è detto anzi esplicitamente che per la prova basta qualunque mezzo legittimo, quindi anche due testimonii, anche una lettera o una dichiarazione scritta; anzi, a rigore, l'elezione varrebbe anche se la morte avvenisse prima dell'accettazione nella confraternita, perché l'espressione della volontà di eleggere sarebbe già sufficientemente manifestata da parte del postulante.

2. Ma confessiamo che la legittimità di siffatta consuetudine ci lascia alquanto incerti per molti motivi, non escluso quello della capacità del soggetto. Comunque essendo una consuetudine di tal genere contraria al prescritto del vigente Codice, pur non essendo espressamente riprovata, appare manifesto che spetta al Vescovo decidere se si debba o meno tollerare, tutto ben ponderato e sopra tutto tenendo ben conto della necessità ognor più viva di dar mano seriamente alla restaurazione della parrocchia, specialmente nell'Italia media e inferiore. Le Confraternite, se sono veramente degne di questo nome, non possono costituire *mai* (si noti bene) un'antitesi alla Parrocchia, anche se il Parroco non incontra tutte le simpatie del Priore, o, peggio ancora, del Cappellano della Confraternita, che ha la sua ragione d'essere unicamente se risponde degnamente all'apostolato gerarchico della Parrocchia.

3. Di prescrizione non è neppure il caso di parlare, se non per ricordare ancora una volta che essa non va confusa con la consuetudine, con la quale potrà aver comune solo qualche apparenza, ma dalla quale, nella sua natura, dista le mille miglia, perché la consuetudine ha forza di legge, la prescrizione è essenzialmente una eccezione contro chi ha un diritto, ma non l'ha tenuto vivo, come doveva, con l'esercizio; la consuetudine colpisce la legge (se è desuetudine) e conseguentemente ha una funzione pubblica, la prescrizione colpisce il diritto di una persona che dorme, che non difende il proprio diritto, e lascia invulnerata la legge, anzi attua proprio la legge da cui è protetta, ed ha una funzione del tutto privata; la consuetudine è fonte di *diritto*, la prescrizione tutela di *diritti*, o meglio estinzione in uno e riconoscimento nell'altro di determinati diritti. Per questo non ci pare felice l'espressione « consuetudine mista », cioè tale che sia insieme anche prescrizione, non pare troppo chiara né troppo precisa; il rilievo ci è suggerito dalle conseguenze, talora gravi, che abbiamo conosciuto derivare non di rado dalla confusione dei due concetti.

4. Ma là dove l'assunto delle Confraternite, nel caso, diventa veramente assurdo è nell'affermare che la elezione della chiesa funerante possa esser fatta anche dai dolenti, per il morto, in nome del morto,

senza alcun mandato di lui, quando ciò è in aperto contrasto col diritto vigente (can. 1226, § 1). A tal proposito questa nostra rivista, che ha trattata la questione sotto tutti i punti di vista, scriveva poco dopo il *C. J. C.* bellamente così: « . . . nel can. 1226 espressamente si dice che se il defunto ha fatto l'elezione della sepoltura *per alium*, questi può *explere mandatum etiam post mortem mandantis*. Intanto quindi possono i consanguinei e parenti eleggere la sepoltura per il loro defunto inquanto ne abbiano ricevuto il mandato. Dovrà credersi ai consanguinei, se non consta del contrario, che il defunto ha scelto la sepoltura fuori della sua chiesa parrocchiale perché tale scelta può provarsi *per testes*, e ottimi testi della volontà del defunto sono i consanguinei e parenti, ma non discende da ciò che i parenti e consanguinei, se il defunto non ha espresso in vita volontà alcuna al riguardo, abbiano diritto di scegliere la sepoltura per il defunto, quasiché, come dicono i Canonici, perché parenti abbiano perciò un mandato presunto, o meglio interpretativo. Tale elezione di sepoltura fuori della propria parrocchia, limitando i diritti e i proventi parrocchiali, evidentemnte è di stretta interpretazione, e non è stata messa all'arbitrio dei parenti, ma il Diritto l'ha rimessa solo alla volontà del defunto: e chi, sia pure consanguineo, voglia scegliere la sepoltura di un defunto, deve testificare che tale fu la volontà dello stesso defunto ».

Così scriveva il « Mon. Eccl » (1922, pag. 76) a proposito di una decisione della S. C. C. assai simile alla odierna, in armonia, del resto, col diritto e con la costante giurisprudenza canonica anteriore al *Codex*. Scrive magistralmente il D'Annibale: « Porro, omnes sepeliendi forent in suis ecclesiis paroecialibus; nihilominus unicuique concessum est sibi eligere sepulturam ubi maluerit », e annota: « Electio vero potest fieri vel oretenus coram duobus testibus, *sed expresse* (S. C. C. 13 Febr. 1666; Ferrar. Verv. *Sepultura*, n. 114; Ben. XIV, not. 105, n. 124); et conferri in arbitrium alterius (Ex C. 13 *De Testam.*): dummodo (quidam aiunt) is eligat mandante adhuc vivo, quia privilegium odiosum est (Pirhin., n. 28; Schmalz., n. 22), sed haec limitatio a iure tum canonico (cit. C. 13) tum civili (L. 12, § ult., *Mandat*) aliena, et absona est » (*Summ. th. mor.*, I, 113 e not. 7); previene e quasi preforma, come suole il *Codex*, che nel can. 1226 § 2 espressamente dispone: « Si electio fiat per alium, hic suum mandatum explere potest etiam post mortem mandantis », purché questi, vivo, « legitimum mandatum dederit », come è espresso nel paragrafo precedente.

Insomma la parrocchia ha l'intenzione fondata nel diritto; per eliderla occorrono argomenti ben saldi e decisivi; e gli Eccellentissimi Vescovi e i Giudici ben compresi di questa intenzione fondata nel diritto e delle ragioni di ordine superiore cui mira essa nell'economia della Chiesa, ben fanno a non transigere.

5. Di qui scende pure, come legittima conseguenza, quanto la S. Congregazione, in armonia col diritto, con la dottrina, con la giurisprudenza costante, decide sulla quarta funeraria, la quale non ha solo un valore economico, ma assurge invece ad un alto valore spirituale, sia perché nella Chiesa, come ha testé assai opportunamente ricordato il S. Padre, anche la parte temporale, essendo in funzione di una vita eminentemente spirituale, ne partecipa tutta la dignità

sublime ed ineffabile; sia ancora perché sono tali i vincoli che l'apostolato salda tra il parroco e i suoi figliuoli, che neppure la morte può spezzarli; e sarebbe inumano ed empio tentar di spezzarli proprio sul terreno di materiale interesse, mentre il Parroco piange e prega, come nessun altro può fare, sul figlio defunto. Occorre sottolineare questi motivi che al di sotto della corteccia, a volte necessariamente grezza, della legge, circolano come linfa vitale nelle sapienti e divinamente inspirate disposizioni dei sacri canoni.

Giustamente quindi la odierna decisione riafferma due principii indiscutibili: 1° che la chiesa parrocchiale ha l'intenzione fondata in diritto per la sepoltura Ecclesiastica, e che quindi spetta all'Ordinario correggere usi o abusi in contrario;

2° che spetta sempre al Parroco la porzione parrocchiale, la quale deve essere prelevata sugli emolumenti percepiti dalla chiesa legittimamente eletta per la sepoltura canonica.

STUDI

La comunione agli infermi non digiuni (1).

Perché adunque gli affetti da quelle infermità che li pongono in una delle tre categorie sopra descritte possano cominciare ad usufruire della dispensa in parola, concessa dal canone 850, § 2, e comunicarsi perciò senza osservare il digiuno, si richiede che dette infermità perdurino già da un mese. Ma come si ha da computare questo mese? quando comincia a decorrere e quando termina?

Il nostro legislatore ha dato nel *Codex Juris Canonici*, e per la prima volta, anche in proposito delle norme chiare e complete; ha stabilito cioè per legge un modo generale di misurare e computare il tempo agli effetti delle leggi canoniche (2). Tali norme o regole, si trovano tra le *Normae Generales*, cioè nel primo libro del Codice, di cui occupano tutto il titolo terzo. Abbracciano qualsiasi materia, tranne solo la liturgia, e si estendono a qualsiasi legge canonica escluse le liturgiche. Quindi ogni termine o intervallo di tempo che le leggi canoniche, non liturgiche, generali o particolari, comuni o speciali, già promulgate o da promulgarsi, concedono ovvero prescrivono per l'acquisto, l'inizio, l'esercizio, l'uso, il termine di un dato diritto o di un dato obbligo, deve sempre computarsi, prendersi e misurarsi secondo esse norme generali, contenute nei canoni 32-35, ammenoché dallo stesso diritto o, se si tratta di leggi particolari, da chi ha la necessaria autorità, non si disponga altrimenti: « *Salvis legibus litur-*

(1) Continuazione, vedi fascicolo precedente, pag. 145 ss.

(2) Prima del Codice non si avevano nella Chiesa, nel diritto canonico, delle regole o norme autentiche, cioè legali o stabilite per legge, pel computo del tempo in generale, ma solo per qualche materia o caso particolare, come per la disciplina liturgica, per l'anno di noviziato, pel triennio di voti semplici ecc. Qualche autore però, come il D'Annibale (*Summ. Theol. Mor.*, ed. 3ª, I, num. 39), già ne parlava.

gicis, — così il canone 31 — *tempus, nisi aliud expresse caveatur, supputetur ad normam canonum qui sequuntur* ».

Siccome nel caso nostro, riguardante la concessione fatta ad alcuni infermi di poter, dopo un mese da che perdura l'infermità, comunicarsi pur non osservando il digiuno naturale prescritto, non si parla affatto, né al canone 850, § 2, che fa tale concessione, né altrove, del modo di prendere, calcolare questo termine di un mese, e perciò non se ne stabilisce nessun computo speciale; ne segue che anche per tale lasso di tempo, cui la suddetta dispensa dal digiuno eucaristico è dal Codice subordinata, anche pel mese di cui parla il canone 858, § 2, si debba assolutamente ricorrere ai canoni generali che stabiliscono il modo di computare il tempo. Le norme quindi contenute in tali canoni hanno luogo, vanno osservate ed applicate altresì nel caso di cui trattiamo, e il termine mese, che il canone 858, § 2, esige sia trascorso perchè la dispensa di cui in esso si parla abbia luogo, va del tutto preso ed inteso secondo le norme stabilite ed imposte dal Codice nei canoni 32-35, pel computo generale del tempo. Non altro pertanto deve o può intendersi pel « mese » rispetto al canone 858, § 2 che qui stiamo commentando, se non quel lasso di tempo, quel dato numero di giorni, che risulta dalla genuina interpretazione ed applicazione dei suddetti canoni generali, cioè delle norme in essi contenute.

Ora, secondo appunto tali norme o regole generali di computazione canonica del tempo, il termine « *mese* » può designare e significare o lo spazio che decorre da un determinato giorno di un dato mese dei dodici che contiene l'anno, sino allo stesso giorno del mese immediatamente seguente (7 dicembre-7gennaio), ovvero un intervallo qualunque, anche se non continuo, se interrotto, di trenta giorni. In quale poi dei due sensi o computi si debba pigliare nei singoli casi il suddetto termine, dipende dal prenderlo o no *prout est in calendario*. Nei casi in cui si prescrive il computo secondo il calendario, il mese va preso nel primo significato, diversamente, cioè quando tale computo non si prescrive, allora, *e solo allora*, un mese significa sempre e semplicemente trenta giorni: *In iure nomine mensis venit spatium 30 dierum, nisi mensis dicatur sumendus prout est in calendario* (3). Il computo poi *prout est in calendario*, si prescrive dai canoni nei casi seguenti: quando si indica chiaramente di quale mese si tratta designandolo col proprio nome o altrimenti: *si mensis designatur proprio nomine vel aequivalentur* (4); quando il principio, l'inizio del mese, cioè il « *terminus a quo* » dipende dall'arbitrio di colui al quale il tempo stesso si concede e si tratta di intervallo continuo, non interrotto: *si terminus a quo nec explicite nec implicite assignetur, et tempus sit continuun* (5); quando vien indicato anche tale principio, inizio o *terminus a quo*, designando il momento in cui il mese ha da cominciare a decorrere: *si terminus a quo explicite vel implicite assignetur* (6).

(3) Cfr. canone 32, § 2.
(4) Cfr. canone 34, § 1.
(5) Canone 34, § 2.
(6) Canone 34, § 3, n. 1.

Quando pertanto si tratta di uno di questi tre casi, quando cioè il termine « mese » va preso *prout est in calendario*, il lasso di tempo che esso termine comprende, indica, designa, significa ed importa, *non* consta precisamente di giorni *trenta, ma dei soli* e di *tutti* quei giorni che occorrono, che cadono tra il giorno del mese in cui il tempo ha inizio, comincia a decorrere, fino allo stesso giorno del mese che segue immediatamente nel calendario (7). Prima di tal giorno il tempo di un mese non termina, non ha fine, quand'anche siano già trascorsi trenta giorni; ma all'arrivo di esso, il mese termina, scade, ancorchè i giorni trascorsi siano meno di trenta (8).

Siccome non tutti i mesi dell'anno constano dello stesso numero di giorni, il tempo di un mese computato nel modo testè indicato, cioè come comprendente lo spazio tra lo stesso giorno di due mesi consecutivi, non contiene, non importa, sempre lo stesso numero di giorni, ma ne può avere ora più ora meno, a seconda del mese tra i dodici in cui ha inizio. E poichè il minimo e il massimo dei giorni che hanno i mesi, sono vent'otto e trentuno, è evidente che il numero dei giorni che ha ed importa nel diritto canonico lo spazio di un mese preso *prout est in calendario*, varia sì, ma sempre e solo da ventotto a trentun giorni; cioè *non* può essere nè meno di vent'otto, nè più di trentuno. D'altra parte, siccome ogni mese dell'anno ha sempre — eccetto febbraio — uguale numero di giorni, così computato, *prout est in calendario*, consta sempre dello stesso numero di giorni, a seconda dei mesi, qualche volta dei giorni e, — quando c'entra febbraio — anche dell'anno, in cui lo spazio ha principio o fine. Laonde il termine « mese », pei casi in cui debba prendersi *prout est in calendario*, significa, nel diritto canonico vigente, uno spazio di un certo numero di giorni che oscilla tra il vent'otto e il trentuno, ma che è fisso e stabile, cioè sempre uguale, a seconda del mese, anno e giorno in cui ha inizio. Così, per es., un mese il cui inizio cade in un giorno qualunque di febbraio, consta sempre di vent'otto o, se l'anno è bisestile, ventinove giorni; un mese che ha principio in qualsiasi giorno di luglio o dicembre, consta sempre di trentun giorni; se in un giorno di aprile o giugno, ne ha sempre trenta; se nell'ultimo giorno di agosto od ottobre, sempre trenta; e via dicendo.

Tali sono le *normae generales* che il Codice stabilisce, da ed impone pel computo del mese in materia non liturgica o altra per cui si hanno delle norme speciali; e poichè, come abbiamo già detto, queste norme vanno osservate ed applicate, in mancanza di particolari e speciali, anche rispetto al canone 858, § 2 di cui trattiamo, è in conformità di esse che *dev'essere* preso ed interpretato lo spazio, il ter-

(7) Quando questo mese che secondo il calendario segue immediatamente, manca del giorno « *eiusdem numeri* », come lo chiama il Codice, cioè uguale a quello in cui il tempo ebbe inizio, *va considerato come tale*, a senso e a tutti gli effetti di cui si tratta, il giorno ultimo o finale dello stesso (can. 34, § 2, n. 4).

(8) Così, per es., un mese di vacanza, sospensione ecc. dal primo marzo, termina al primo aprile (31 giorni); dal primo febbraio, termina al primo marzo (28 o 29 giorni); dal trentuno maggio, termina ai trenta giugno (30 giorni); dal trentuno gennaio, termina ai vent'otto o ventinove febbraio; parimenti dal trenta gennaio, termina all'ultimo giorno di febbraio ecc.

mine di un mese che, secondo quanto vi si dispone, si richiede assolutamente, come condizione *sine qua non*, acciò gli infermi possano considerarsi autorizzati a comunicarsi non digiuni. Qualunque senso perciò, qualunque interpretazione data alla parola « mese » del suddetto canone 858, § 2, che non tiene conto delle surriferite norme del Codice, che se ne discosta, che è contraria ad esse, chiunque ne sia l'autore — escluso naturalmente il Sommo Pontefice e chi n'è debitamente autorizzato — va senz'altro trascurata, come semplicemente ed assolutamente arbitraria, abuso e corruttela del diritto.

In conformità pertanto delle suddette *normae generales* pel computo del tempo, bisogna vedere se lo spazio di un mese, di cui al canone 858, § 2, debba o no prendersi *prout est in calendario*. Il testo dello stesso canone non lascia dubbio alcuno in proposito. Infatti dalla semplice lettura di esso appare subito ed in modo evidente, indiscutibile, che l'inizio, il *terminus a quo*, di questo lasso di tempo che la legge richiede sia trascorso agli effetti di cui si tratta, che il giorno cioè in cui il mese in parola, comincia a decorrere, è, ed esplicitamente, assegnato, indicato dallo stesso canone nelle parole: *qui iam a mense decumbunt*. Si richiede cioè *un mese di decumbenza*, un mese di malattia che costringe a star in letto o almeno su una poltrona ecc., secondo il già da noi esposto di sopra, intorno alla specie d'infermità richiesta nel caso o d'infermi cui la dispensa dal digiuno eucaristico si concede, e perciò tale mese va computato dall'inizio della decumbenza, comincia a trascorrere dal giorno in cui l'infermo è costretto a decumbere, coincide coll'inizio della malattia che pone l'infermo in una delle tre condizioni, stati o categorie di cui già parlammo, che lo costringe cioè a star in letto o su una poltrona ecc.

Ora, secondo le norme chiare, dettagliate e precettive date dal Codice e sopra da noi accennate, e che, come abbiamo visto, vanno applicate ed osservate anche riguardo al canone di cui trattiamo, ogni lasso di tempo concesso o richiesto dal diritto nostro, del quale l'inizio si designa, s'indica, implicitamente o esplicitamente, dev'essere calcolato e computato, va preso e considerato, *prout est in calendario*: così adunque, e non altrimenti dev'essere considerato, preso, calcolato il mese di decumbenza, d'infermità più sopra descritta, che il legislatore esige assolutamente che sia trascorso per la dispensa di diritto dal digiuno eucaristico concessa dal canone 858, § 2, cioè — lo ripetiamo — *prout est in calendario*. Da ciò poi si deduce, giusta il su esposto, che tale mese di decumbenza, d'infermità, che costringe a star in letto ecc., comprende *tutti* e *soli* i giorni che decorrono da quello in cui esso ha inizio fino allo stesso giorno del mese che segue immediatamente nel calendario; che per conseguenza, non consta sempre e per tutti indistintamente di un determinato numero di giorni, ma può variare da vent'otto a trentuno, secondo che ha inizio in un dato mese o in un altro, negli ultimi giorni o nel resto di alcuni mesi, in anno comune o bisestile; che non può avere nè più di trentuno e neanche meno di vent'otto giorni; che però consta sempre di egual numero di giorni quando comincia negli stessi giorni degli stessi mesi.

Questo mese di decumbenza quindi, che è necessario sia trascorso perchè l'indulto in parola, la dispensa dal digiuno eucaristico, abbia inizio od effetto rispetto ai singoli infermi cui si concede, si compie,

termina, ha fine sempre ed indistintamente lo stesso giorno, il giorno *eiusdem numeri* (9), del mese che nel calendario segue a quello in cui ha avuto inizio (in qual momento del giorno, vedremo subito), senza dover badar punto al numero dei giorni trascorsi, se cioè siano più ovvero meno di trenta, vent'otto ecc. Così per chi si fosse ammalato da esser costretto a decumbere, nel senso sopra esposto, il giorno ventinove, o trenta, o trentuno gennaio, il mese termina all'ultimo giorno (se all'inizio o alla fine di esso, lo diremo fra poco), di febbraio, cioè al ventinove se l'anno è bisestile, al vent'otto se comune; per chi si fosse ammalato il vent'otto gennaio, il mese richiesto dal canone 858, § 2, termina il vent'otto febbraio; se l'infermità voluta ha inizio al trenta marzo, il mese termina ai trenta aprile; allo stesso giorno anche se ha principio al trentuno marzo; se ha inizio al trentuno luglio, termina al trentuno agosto; se al primo febbraio, nel primo marzo; se al trentuno ottobre, nel trenta novembre; se ai cinque, due, dodici, quindici ecc. di un qualsiasi mese, termina nello stesso giorno del seguente.

Stando così le cose, tali essendo le norme, le regole, che il Codice stabilisce e prescrive che siano osservate pel computo del termine « mese » del canone di cui trattiamo, 858, § 2, per determinare cioè il senso, il significato, la durata di esso, chi si meraviglierebbe, chi troverebbe a ridire, specialmente dopo quanto abbiamo testè dettagliatamente, anche con questa mira, esposto in proposito, se affermassimo che non riusciamo proprio, assolutamente, a spiegarci come fanno quasi tutti gli scrittori che conosciamo noi (10), a dire che mese qui significa semplicemente uno spazio di *trenta giorni*, ovvero che basti nel caso che siano trascorsi *ventisei o ventisette giorni circa?*

(*Continua*).

P. Agostino Maria Darmanin, O. P.
Professore di Diritto Canonico all'« Angelicum ».

(9) Cfr. la nota 7 posta a pag. 172.

(10) Tra i quali si trova anche l'articolista di cui alla nota 1 della prima puntata di questo nostro studio: ne riporteremo le parole nella prossima puntata.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Dei delitti e delle pene nel foro ecclesiastico (*)

Prolegomeni.

È di qualunque società perfetta e a maggior ragione della Chiesa identificare nell'esteriore attività de' suoi membri ciò che offende l'ordine giuridico che la regge, e ripararne il danno irrogando delle pene (1). L'assoluta necessità per la Chiesa di conseguire il proprio fine, la proclività alla colpa nell'uomo di fronte ad ogni sorta di legge e perciò anche nei confronti della legge Ecclesiastica, sono le basi inconcusse del diritto penale Ecclesiastico. La Chiesa è nel miglior senso della parola — *Società perfetta* — non le possono mancare i mezzi necessari alla propria conservazione (2) (cfr. canone 2214, § 1).

Esula dai confini che ci siamo proposti anche solo il delibare i postulati delle varie scuole su l'origine del — *diritto di punire* — genericamente preso, nonostante che nel corso della trattazione accenni alle medesime non possano mancare. Il diritto positivo divino e per la Chiesa *singolare* e primo fondamento, onde le deriva di poter giudicare e castigare (Giovanni, XXII, Cost. *Licet*) ciò che del resto è analogo per l'ordine etico-religioso soprannaturale a le sanzioni, che, in questa e nell'altra esistenza, Dio stesso infligge alla colpa.

In questi ultimi tempi sul sistema della — *difesa sociale* — (Beccaria, Filangieri); — *della utilità* — (Hewtham); — *dell'emenda* — (Lucas, Roeder); — *dell'espiazione* — (Kant); — *della difesa e conservazione* — (Carrara, Pessina); avevano prevalso i postulati della scuola positiva od antropologica (Lombroso, Ferri, Garofalo, Setti, Sighele) che, partendo dalla negazione del libero arbitrio, facevano della pena e del diritto d'infliggerla una pura reazione sociale ad uno stato d'anormalità dell'individuo. Fortunatamente declina il favore a questo sistema; ma già per l'influsso funesto che in ogni campo del sapere e dell'azione tali principî portavano, la scuola giuridica cattolico-ecclesiastica non mancò di apprestare le più accurate confutazioni (cfr. Cavagnis, Cappello (2), Lega, Latini). Seguendo le tracce della scuola classica italiana — *giustizia sociale umana* — (Pellegr. Rossi), criminalisti celebri indipendenti da varî punti di vista ne posero in evidenza l'insanabile precarietà (Gabelli, Buccellati, Lucchini, Brusa, Innamorati, Marchetti ecc.).

(*) L'A. è già meritatamente noto per altre apprezzate pubblicazioni di diritto canonico; lo seguiremo quindi con particolare interesse anche in questa che offre ai nostri lettori, e glie ne esprimiamo fin d'ora la nostra gratitudine.

(1) S. Tomaso, 1ª, 2ªᵉ que. 39, art. 2 ad 1, tergo: *De Iust. et jur.*, 10-58; Cavagnis, *Iustit. Iu. P. E.*, vol. I, n. 278.

(2) « Civiltà Cattolica », 16 luglio 1892-20 agosto 1892, anno 1921, nn. 1707-1715: *Le teorie della scuola positiva e la riforma del Codice Penale Italiano.*

Nello svolgere la dottrina contenuta nel « Libro V » del *Codice del Diritto canonico* nei *Delitti e le pene,* dal canone 2195 al canone 2313 compreso, ci facciamo dovere di tener conto, quanto è possibile, del prescritto dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università 7 agosto 1917 — *per l'analisi di ogni canone e un cenno storico degli istituti* — e del disposto analogo della Cost. *Deus Scientiarum Dominus,* non dimenticando ciò che prima aveva scritto Benedetto XV di v. m. al cardinale La Fontaine, il 7 luglio 1917, per i professori di diritto canonico della provincia Eccl. Veneta: « Volumus ita juris canonici disciplinam in posterum tradatis, ut Codicem prout evolvitur, gradatim commentata oratione declaretis; neque enim nobis probabitur quicumque, excurrendo, ingenii nimis indulgint tuo, discipuloque alia jam nunc expeditione deflexis, in tricas vel difficultates conjuerit ».

In una sua prima parte, canoni 2195-2213, il libro V presenta la teorica generale del *delitto* nella seconda quella delle *pene*, divisa in due sezioni: la prima dal canone 2215 al canone 2246 compreso, contiene la dottrina della pena in generale; la seconda, dal canone 2241 al canone 2313 compreso, qqulla delle varie classi di pene. Una terza parte che noi abbiamo già svolta (canoni 2314-2414), nell'opera *I canoni penali del Codice ecclesiastico esposti e commentati* (Marietti, Torino-Roma, 1925, pag. 308, L. 12), offre l'ultima codificazione delle pene canoniche, e di tutte le medesime, a seconda dei varî delitti in particolare — nei loro momenti e gradi — (cfr. di detta opera, pag. 1-4).

Basta questo semplice accenno a le parti del libro V per riscontrarne l'armonica divisione. Il Codice penale italiano, che è quello che più si avvicina al nostro, tratta, in un primo libro, dei *reati* (delle pene in generale), in un secondo, dei *delitti* in particolare, in un terzo, delle *contravvenzioni* in particolare. Di fronte a tale empirismo, aggravato negli altri codici, l'esclusiva della più logica succedaneità e più esatta sistemazione delle parti, resta a questo V libro del nostro codice (3). È frutto questo di sudata e diuturna elaborazione dei nostri canonisti e studiosi (4) e particolarmente del collegamento che gli ultimissimi di questi benemeriti hanno mantenuto — anche stante la definitiva separazione del foro civile dal foro ecclesiastico — con la corrente più sana dei criminalisti, specialmente italiani, che, con Francesco Carrara in capo, hanno tenuto in onore il secolare lavoro della scienza e del giure ecclesiastico nei dati del diritto naturale e i postulati più sicuri del diritto Romano. Rappresenta, quest'ultimo libro del Codice, il miglior successo del *juris conatus* della scuola nostra in materia (5). (E. Romano di Falco, il *Diritto canonico secondo la codificazione recentissima*, in « Scuola positiva nella giurisprudenza penale », 1919, pag. 159; Sillon, *The new legislation*, Londra, 1920).

(3) *Cod. Pen. Mussolini-Rocco*, 1931.

(4) Lega, *De Rel. et Poen. Sebastianelli De Iud. Lombardi, Iust.* c. III; De Luise, Codex II; Wemz, *Ius Decr.*, VI; Hollveck, *Die Kirchl. Strafgesetze* e, da preferirsi per la prima parte, Latini, *Iuris crim. philos. summa lineamenta*, Marietti, 1926.

(5) « Civiltà Cattolica », 19 maggio 1923; Ruffini, *La codificazione del Diritto eccles.*; Rubtllet, *Le code du droit canonique.*

In quanto le pene canoniche possano in Italia avere effetti civili circa le persone o le cose sono, per esigenze di studio e per la storia, da tener presenti oltreché la legge Siccardi, 9 aprile 1850, art. 4, la legge fondamentale — *delle guarentigie* — 13 maggio 1871 che all'articolo 17 dispone: « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti della autorità ecclesiastica, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. *La cognizione degli effetti giuridici* così di questi come di ogni altro atto di essa autorità appartiene alla giurisdizione civile » (cfr. anche: legge 7 maggio 1874, §§ 23-27-31; Scaduto, *Competenza civile negli atti ecclesiastici* in « Giur. It. », 1904, 1-358; Tessitore, *Gli enti ecclesiastici nel diritto pubblico*, Torino, 1915, pag. 212; « Codice Ecclesiastico », n. 63, Torino, 1916). Le peculiari condizioni avveratesi in Italia dopo l'ottobre del 1922, nei rapporti fra Chiesa e Stato, e dopo il Concordato del Laterano 11 febbraio 1929, rendono più agevolmente esecutiva, per effetti prodotti nel campo civile, l'inflizione delle pene canoniche, restando alla storia del diritto le discussioni che prima si avevano sui limiti e raccordi che l'esercizio della giurisdizione civile doveva mantenere in materia nei confronti di molti degli atti dell'autorità ecclesiastica (6).

Questo è l'ordine tenuto dal legislatore nella Prima e Seconda parte del libro V:

LIBER QUINTUS

De Delictis et Poenis	can.	2105-2313
Pars Prima. — De Delictis	»	2105-2213
Tit. I. — De natura delicti eiusque divisione . .	»	2195-2198
Tit. II. — De imputabilitate delicti, de causis illam aggravantibus vel minuentibus et de iuridicis delicti effectibus	»	2199-2211
Tit. III. — De conatu delicti	»	2212-2213
Pars Secunda. — De Poenis	»	2214-2313
Sectio I. — *De poenis in genere*	»	2214-2240
Tit. IV. — De poenarum notione, speciebus, interpretatione atque applicatione	»	2215-2219
Tit. V. — De Superiore potestatem coactivam habente	»	2220-2225
Tit. VI. — De subiecto coactivae potestati obnoxio .	»	2226-2235
Tit. VII. — De poenarum remissione	»	2236-2240
Sectio II. — *De poenis in specie*	»	2241-2313
Tit. VIII. — De poenis medicinalibus seu de censuris .	»	2241-2285
Cap. I. — De censuris in genere	»	2241-2254

(6) De Alck. et Capitani, *Deo et Caesari*, nn. 9-572; Caterbini, *Il Dir. Eccl. Ital.*, nn. 48-51-79-80; Calisse, *Diritto Eccl. It.*, T. 1. Vedi « Concordato del Laterano », 11 febbr. 1929, art. 8 e il mio *Il Codice dei Laici*, pag. 5. Milano, Hoepli, 1930.

Cap. II. — De censuris in specie . . . . . can. 2255-2285
Art. I. — De excommunicatione . . . . » 2257-2261
Art. II. — De interdicto . . . . . » 2268-2277
Art. III. — De suspensione . . . . . » 2278-2285
Tit. IX. — De poenis vendicativis . . . . . » 2286-2305
Cap. I. — De poenis vendicativis communibus . » 2291-2297
Cap. II. — De peculiaribus clericorum poenis vindicativis . . . . . » 2298-2305
Tit. X. — De remediis poenalibus et poenitentiis . » 2306-2313
Cap. I. — De remediis poenalibus . . . . . » 2306-2311
Cap. II. — De poenitentiis . . . . . » 2312-2313

Notevole porzione di queste due prime parti del libro V del Codice e della terza, si aveva *indiscriminative* nel lib. V del *Corpus Iur. Can.*, per le censure ristretta di poi e ordinata nella Cost. *Apostolicae Sedis* di Pio IX (1869) (7); il resto un po' dovunque, nelle fonti e nella dottrina.

(*Continua*). M. Pistocchi.

CONSULTAZIONI

Il conopeo

Un abbonato desidera che il « Monitore Ecclesiastico » dia spiegazione su veli e conopei. Il tabernacolo che custodisce la SS. Eucaristia ha il conopeo; il velo della pisside ha lo stesso significato? Qualcuno paragona il velo della pisside a quello del calice, quindi la pisside, secondo lui, si porta velata all'altare, si scopre quando si scopre il calice. Il velo si rimette dopo la Comunione prima di chiudere la pisside nel tabernacolo. Dalla consacrazione alla Comunione resterebbe senza velo o conopeo. La scatola per l'ostia magna non ha velo. L'ostensorio si tiene velato quando è vuoto. Sul battistero si prescrive il conopeo, chi lo fa mettere bianco e chi violetto. Che significato ha?

Uno dei mezzi più facili e al tempo stesso più sicuri per rendersi conto del significato di un rito, è di risalire alle sue origini e tener presente la sua storia.

È noto che anticamente l'altare principale delle chiese non era posto, come ora, in fondo all'abside, ma in generale sul davanti del coro, e il sacerdote stava col viso rivolto verso il popolo, durante la celebrazione della santa Messa. L'altare era sormontato da un grande baldacchino retto da colonne: la confessione delle basiliche romane, da tutti ben conosciuta, può darcene una idea. Delle cortine o veli erano sospese fra le colonne e circondavano tutto

(7) La giurisprudenza e i moralisti specialmente su le varie *Bullae Coenae* (lib. V, Tit. 38) avevano creata una discreta confusione.

l'altare. Quando prevalse l'uso di addossare questo al muro dell'abside, o almeno di portarlo indietro, fin verso il fondo del santuario, il baldacchino fu generalmente soppresso, ma i veli, almeno in certi luoghi, non scomparvero interamente, e talvolta furono messi sui lati dell'altare, come vediamo spesso nelle incisioni antiche, e come si usa tuttora in alcune regioni dll'Europa settentrionale.

Secondo certi autori, il conopeo che è prescritto sul tabernacolo in maniera per lo meno implicita dal Codice (can. 1269, § 2), e in propri termini dal Rituale (tit. IV, cap. I, n. 6), proverrebbe dalle suddette cortine o veli dell'altare (Van der Stappen, *Sacra Liturgia*, t. IV, quaestio 154, n. VI). Come l'altare su cui Gesù Cristo s'immola, era circondato, in segno d'onore, di ricchi tendaggi, così era conveniente che la dimora ov'Egli risiede personalmente in mezzo a noi, fosse contraddistinta da splendidi tendaggi.

Bisogna notare, infatti, che secondo lo spirito della liturgia, il conopeo non può essere una semplice striscia posta dinanzi alla porta del tabernacolo, e destinata ad indicare, in modo pratico, come talvolta si suppone, ed anche si scrive in libri di liturgia, la presenza del SS. Sacramento, bensì un vero « rivestimento », che copra, avvolga, protegga il tabernacolo, al di sopra e su tutte le sue facce, un vero segno di onore e di rispetto, dato al SS. Sacramento. L'arca dell'antico testamento, la quale non conteneva che la figura, era pur coperta, in segno di onore, di veli preziosi; l'Arca Santa della nuova alleanza, dove vive la più grande delle realtà, merita a maggior ragione un simile omaggio. « Le culle dei piccoli principi, i troni dei re e dei pontefici, non sono forse ornati da un ricco tendaggio? Nel libro di Giuditta vediamo che Oloferne aveva un conopeo al di sopra del suo letto, e l'eroina lo strappò dai suoi sostegni dopo aver ucciso il nemico d'Israele » (Bernard, *Cours de liturgie romaine*. Prolégomènes, t. I, pag. 239).

Passiamo ora al velo del ciborio. La SS. Eucaristia un tempo era racchiusa in una colomba, o in una coppa, ovvero in una torre, sospesi al di sopra dell'altare, sotto il baldacchino, od anche posti sull'altare stesso (cfr. Bernard, op. cit., pag. 263). Per maggiore rispetto si ricoprivano con una stoffa di seta, che poteva chiudersi tutt'intorno (*Liturgia, Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques*, pag. 215 e 283). Naturalmente, allorquando il vaso destinato alla riserva dell'Eucaristia cambiò di forma e divenne il nostro ciborio moderno, chiuso nell'attuale tabernacolo, il velo fu conservato. Potremmo dire che se il conopeo è il ricco tendaggio sovrastante al trono regale, il velo del ciborio è il prezioso manto che copre le spalle del principe seduto in trono.

Come si vede, il conopeo del tabernacolo e il velo del ciborio hanno comune l'origine e identico il significato; infatti è da notarsi che il Rituale romano non ha che una sola e medesima formula per la benedizione del tabernacolo e del ciborio: una parola soltanto viene modificata, secondo che si tratta dell'uno o dell'altro. Lo stesso Ceremoniale dei Vescovi (lib. II, cap. XXXIII, nn. 20 e 33) chiama l'ostensorio, anticamente poco differente dal ciborio: *tabernaculum*. Questo vocabolo serviva adunque a designare qualunque vaso contenente la SS. Eucaristia.

Noi scartiamo, dunque, assolutamente ogni paragone o assimilazione tra il velo del ciborio e il velo del calice. Quest'ultimo non è destinato che ad applicare un principio generale della liturgia, per il quale i vasi e paramenti sacri, quando stanno sull'altare o sulla credenza, fuori dell'atto stesso delle cerimonie, debbono essere coperti (cfr. S. Rit. Cong., n. 4268 ad VII e « Ephem. liturg. », t. XXV, an. 1911, pag. 473; *Caerem. Episc.*, lib. I, cap. XII, n. 19). Tale prescrizione ha per iscopo di conservare a questi oggetti, da parte dei fedeli, il rispetto loro dovuto: epperò il calice viene portato all'altare coperto da un velo. Quanto al velo del ciborio, è destinato — l'abbiamo già detto — a rendere omaggio a Gesù Cristo realmente presente.

La lunetta per l'Ostia dell'Esposizione, purché sia ben chiusa fra due vetri che non tocchino l'Ostia stessa, può essere messa nel tabernacolo, secondo una risposta della S. Congregazione dei Riti (n. 3974), senza altra custodia; nulla però vieta di metterla in una pisside avente forma di ciborio, e di ricoprire quest'ultima da un velo.

Il battistero « importa che sia ben coperto di elegante veste, vuoi di tela colorata vuoi di altra più onorevole materia, per esser ben difeso dalla polvere e reso più augusto agli occhi dei fedeli » (De Amicis, *Il Ceremoniale completo*, 3ª ediz., vol. I, n. 35 ad 5). Ricordiamo che anticamente, quando i battisteri erano separati dalle chiese, la loro porta era munita, come quella delle basiliche, di una ricca tenda (*Diction. d'arch. chrét. et de liturg.*, t. II, 1° part., col. 392). Quanto al colore, il meglio è di attenersi all'uso vigente. Il bianco e il viola sono i due colori successivamente adoperati nell'amministrazione del battesimo; tuttavia, poiché il sacerdote depone la stola violacea per prendere quella bianca prima di penetrare nel battistero, il bianco sembra preferibile per la veste dei fonti battesimali.

E. E. *s. s. s.*

LEGISLAZIONE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Legge sull'ordinamento del Governatorato (1° dicembre 1932) [« A.A.S. », XXIV, pag. 21]. -- PIO PP. XI. *Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato*:

1. Autorità suprema del Governatorato è il Governatore.

2. I servizi del Governatorato sono raggruppati in tre Uffici centrali, denominati: 1° Segreteria; 2° Monumenti, Musei e Gallerie; 3° Servizi tecnici.

A ciascuno dei tre Uffici centrali è preposto un Direttore generale: quello della Segreteria assume anche la denominazione di Segretario generale.

3. Il Governatore, nell'esercizio delle sue funzioni e nello studio e nella trattazione degli affari più importanti, è coadiuvato dal Consiglio Centrale, costituito dai tre Direttori degli Uffici centrali, e da un Presidente fornito di speciale competenza tecnico-amministrativa.

Il Presidente del Consiglio Centrale non ha obbligo di assumere la cittadinanza vaticana né di risiedere nel Vaticano: non appartiene alla categoria dei funzionari e degli impiegati: non percepisce stipendio.

4. Il Presidente del Consiglio Centrale ed i tre Direttori degli Uffici centrali sono mominati e revocati dal Sommo Pontefice. Essi prestano nelle mani di Lui il giuramento stabilito nell'art. 14 della legge sull'ordinamento amministrativo, 7 giugno 1929, n. IV.

5. Gli Uffici centrali sono suddivisi in Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Capo Sezione. Alcune sezioni, ove sia necessario, possono essere suddivise in reparti.

6. Il Consiglio Centrale viene adunato dal Presidente almeno due volte in ogni mese.

Il Governatore deve essere invitato e può intervenire, quando voglia, alle riunioni: quando la creda opportuno, può invitare il Presidente a convocare il Consiglio designando gli oggetti da trattare.

L'impiegato preposto alla Sezione degli affari legali, funge da Segretario del Consiglio. Di ogni seduta è redatto verbale, che viene trascritto in apposito registro, ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. Le adunanze del Consiglio Centrale non sono valide, qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: il Presidente ha doppio voto.

8. Il Consiglio Centrale provvede alla formazione dei bilanci preventivi; cura il coordinamento dei servizi del Governatorato; dà parere in tutte le pratiche riguardanti i contratti, il personale e la formazione e modificazione dei ruoli; nonché su tutte le altre materie che il Governatore gli sottoponga; assiste il Governatore nella trattazione degli affari più importanti; è responsabile della esecuzione delle deliberazioni e delle ordinanze del Governatore.

9. È necessario il preventivo parere del Consiglio Centrale per qualsiasi contratto eccedente il valore di lire cinquemila. Prima di essere sottoposta al Consiglio Centrale, la pratica deve essere istruita, oltre che dall'Ufficio competente, dalla Sezione incaricata degli affari legali e dalla Sezione di ragioneria.

10. I contratti di alienazione, acquisto, locazione, appalto o fornitura di cose o di opere devono essere preceduti da licitazione privata segreta, con ditte scelte dal Governatore, dietro proposta del Consiglio Centrale.

La licitazione non impegna l'amministrazione: il Governatore, dietro proposta o parere del Consiglio Centrale, può in ogni caso annullarla, senza darne alcuna ragione.

È permessa la trattativa con una sola impresa, approvata dal Governatore, dietro proposta del Consiglio Centrale, per contratti che importino una spesa annuale non superiore alle lire diecimila e che non impegnino il Governatorato per oltre cinque anni.

11. La firma dei contratti è riservata al Governatore od a chi lo sostituisce; egli può delegarla, in tutto od in parte, al Presidente od ai membri del Consiglio Centrale.

I contratti che impegnano l'amministrazione sono rogati dal Segretario generale o da altro impiegato delegato dal Governatore. I contratti così stipulati hanno valore ed efficacia di atto pubblico.

12. I contratti fatti senza l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono invalidi. La invalidità è opponibile soltanto dall'amministrazione pubblica. I contratti di cui ai citati articoli, inoltre, anche se stipulati per corrispondenza, non sono obbligatori per l'amministrazione e non sono eseguibili, finché non sia intervenuta la successiva approvazione del Governatore, previo parere del Consiglio Centrale emesso in base a nuovo controllo da parte delle Sezioni affari legali e ragioneria.

Le norme e le cautele stabilite per i contratti valgono anche, in quanto siano applicabili, per le transazioni relative ai contratti stessi.

13. Le proposte ed i pareri del Consiglio Centrale hanno efficacia meramente esecutiva. Il Governatore, quando provveda in senso contrario, deve farne espressa menzione nel provvedimento.

14. In caso di assenza o di impedimento, il Governatore è sostituito dal Presidente del Consiglio Centrale, e, in mancanza, dal Segretario generale.

15. Il servizio generale di cassa del Governatorato è gestito dall'Amministrazione dei Beni della Santa Sede.

16. I servizi che per loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti da emanarsi dal Governatore, su proposta del Consiglio Centrale.

17. Anche in applicazione dell'art. 9 della legge sull'ordinamento amministrativo, 7 giugno 1929, n. IV, il Governatore è incaricato di provvedere con un regolamento alla ripartizione ed all'ordinamento degli uffici e del personale, in armonia anche colle norme contenute nella presente legge, nonché di emanare, ove occorrano, i regolamenti per i singoli servizi.

18. Sono, inoltre, delegati ampli poteri al Governatore, previo parere del Consiglio Centrale, per inquadrare nel nuovo organico gli impiegati già assunti in servizio, escluso qualsiasi gravame per qualunque oggetto.

19. Agli impiegati provenienti da altre amministrazioni pubbliche o private può essere riconosciuta, in via di grazia, dal Sommo Pontefice un'anzianità retrotratta ad epoca anteriore all'effettiva entrata in servizio, salvo in proposito ogni provvedimento in tema di trattamento di quiescenza.

20. Il Governatore è incaricato di stabilire, su proposta del Consiglio Centrale, quali sono i funzionari e gli impiegati, che hanno l'obbligo di risiedere nella Città del Vaticano, per essere sempre a disposizione dell'Amministrazione: a questi, in corrispettivo di tale oobbligo, è assegnato l'alloggio gratuito, salvo il contributo per le spese di illuminazione, ascensore, riscaldamento e simili.

21. Con legge speciale sarà provveduto al trattamento di quiescenza dei funzionari ed impiegati del Governatorato.

22. Il Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici, conservando l'antica denominazione e le proprie mansioni presso la Corte Pontificia, è addetto alla Direzione dei Servizi tecnici quale consulente della Foreria, che passa alle dipendenze di detta Direzione.

23. Nulla è innovato alle attribuzioni del Consigliere Generale dello Stato, anche nei rapporti col Governatorato.

Il ricorso al Sommo Pontefice, di cui agli articoli 3 e 11, comma 2°, della legge sull'ordinamento amministrativo, 7 giugno 1929, n. IV, e 16 della legge fondamentale, 7 giugno 1929, n. I, non ha effetto sospensivo.

24. L'amministrazione delle Ville pontificie di Castel Gandolfo ed annessi è costituita in Azienda autonoma ed è retta da uno speciale regolamento.

25. È abrogato l'art. 15 della legge sull'ordinamento amministrativo, 7 giugno 1929, n. IV, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Disposizioni generali e transitorie.

26. La presente legge entrerà in vigore nel 1° gennaio 1933: nello stesso giorno entrerà in vigore il regolamento, che dovrà essere emanato dal Governatore per la ripartizione e l'ordinamento degli uffici e del personale, come all'art. 17.

Gli altri regolamenti indicati nello stesso articolo dovranno essere emanati ed entrare in vigore non più tardi del 1° maggio 1933.

27. I lavori in corso per la sistemazione della Città del Vaticano continuano ad essere eseguiti dalla Commissione per i pubblici lavori alla diretta dipendenza del Sommo Pontefice.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli « Acta Apostolicae Sedis », *mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.*

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel 1° dicembre mille novecento trentadue, anno XI del Nostro Pontificato.

CRONACA ECCLESIASTICA

Per assoluta mancanza di spazio non abbiamo potuto riportar finora l'elenco degli arcivescovi e vescovi preconizzati o annunziati nell'ultimo concistoro; lo facciamo ora, non volendo derogare all'uso costante della nostra rivista.

Preconizzati

Chiesa tit. arcivescovile di Antiochia di Pisidia, per Mons. Filippo Bernardini, Delegato Apostolico in Australia.

Chiesa cattedrale di Tulancingo, per Mons. Luigi Altamirano Bulnes, traslato dalla chiesa cattedrale di Huajuapam de Leòn.

Chiese cattedrali unite di Isernia e Venafro, per Mons. Pietro Tesauri, parroco di Correggio in diocesi di Reggio Emilia.

Chiese cattedrali unite di Pistoia e Prato, per Mons. Giuseppe Debernardi, parroco di Volpiano, nell'archidiocesi di Torino.

Chiesa cattedrale di Acerra, per Monsignor Nicola Capasso, Rettore del Seminario di Aversa.

Chiesa cattedrale di Alba Pompea, per Mons. Luigi Grassi della Congregazione dei Barnabiti.

Chiesa tit. vescovile di Tiana, per Monsignor Luigi Martinelli, Ausiliare dell'E.mo Signor Cardinale Tommaso Pio Boggiani, Vescovo di Porto e S. Rufina.

Annunziati

Chiesa Suburbicaria di Ostia per l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, Vescovo di Albano, Decano del S. Collegio.

Arcivescovi

Chiesa di Breslavia, elevata a sede metropolitana, per l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Adolfo Bertram.

Chiesa arcivescovile di Catania, per Mons. Carmelo Patané, promosso dalla chiesa metropolitana di Otranto.

Chiesa arcivescovile tit. di Cirro, per Mons. Ferdinando Fiandaca, promosso dalla chiesa cattedrale di Patti.

Chiesa metropolitana di Rusio, per Monsignor Giovanni Pellegrino Mondaini, promosso dalla chiesa tit. vescovile di Sinao.

Chiesa di Paderborna, elevata a sede metropolitana, per Mons. Gaspare Klein.

Chiesa metropolitana di Milwaukee, per Mons. Samuele Stritch, promosso dalla chiesa tit. di Toledo (America).

Chiesa arcivescovile di Nicopsi, per Mons. Giovanni Poggenburg, ora defunto, promosso dalla cattedrale di Munster.

Chiesa arcivescovile di Otranto, per Mons. Cornelio Sebastiano Cuccarollo, promosso dalla chiesa catt. di Bovino.

Chiesa arcivescovile di Sinnada, per Mons. Belisario Santistevan, ora defunto, promosso dalla chiesa cattedrale di Santa Croce della Sierra.

Chiesa arcivescovile di Seleucia in Isauria, per Mons. Giulio Guglielmo Conan, traslato dalla chiesa arciv. di Porto Principe.

Chiesa arcivescovile tit. di Silio, per Mons. Antonio Giuliano Nowowiejski, promosso dalla chiesa catt. di Plock.

Chiesa metropolitana di Torino, per Mons. Maurilio Fossati, traslato dalla chiesa metropolitana di Sassari.

Chiesa metropolitana di Reims, per Mons. Emanuele Celestino Suhard, promosso dalle chiese cattedrali di Bayeux e Lisieux.

Chiesa tit. vescovile di Dara, per Monsignor Luigi Fantozzi, ora defunto, traslato dalla chiesa cattedrale di Veroli.

Chiesa metropolitana di Sassari, per Mons. Arcangelo Mazzotti.

Chiesa metropolitana di Chieti, cui è annessa l'amministrazione perpetua di Vasto, per Mons. Giuseppe Venturi, promosso dalle chiese cattedrali di Cagli e Pergola.

Chiesa arcivescovile di Aquila, per Monsignor Gaudenzio Manuelli, promosso dalla chiesa cattedrale di Anagni.

Chiesa arcivescovile tit. di Metimma, per Mons. Emilio Lisson, traslato dalla chiesa arcivescovile di Lima.

Chiesa arcivescovile tit. di Salamina, per Mons. Leone Pietro Kierkels, Del. Apostolico nelle Indie Orientali.

Chiesa arcivescovile tit. di Tessalonica, per Mons. Giuseppe Rossino, Visitatore dei Seminari d'Italia.

Chiesa arcivescovile tit. di Anasarta, per Mons. Giovanni Ireneo Joffily traslato dalla chiesa arcivescovile di Belém do Parà.

Chiesa arcivescovile di Ancona per Monsignor Mario Giardini, traslato dalla sede arcivescovile tit. di Edessa.

Chiesa arcivescovile tit. di Mitilene, per Ernesto Sena de Oliveira, Ausiliare dell'E.mo Patriarca di Lisbona.

Chiesa arcivescovile di Rossano per Mons. Domenico Marsiglia.

Chiesa arcivescovile tit. di Busi, per Mons. Carlo Alfredo de Cormont, promosso dalla chiesa cattedrale di Aire.

Chiesa arcivescovile tit. di Tiro, per Mons. Egidio Lari, Delegato Apostolico in Persia.

Chiesa metropolitana di Manfredonia, cui è annessa l'Amministrazione perpetua di Vieste, per Mons. Andrea Cesarano.

Chiesa metropolitana di Belém do Parà, per Mons. Antonio Lustosa, promosso dalla chiesa cattedrale di Corumba.

Chiesa metropolitana di Rennes, per Mons. Renato Mignen, promosso dalla chiesa cattedrale di Montpellier.

Chiesa arcivescovile tit. di Amasca, per Mons. Francesco Kordac, traslato dalla chiesa arcivescovile di Praga.

Chiesa arcivescovile tit. di Antinoe, per Mons. Luigi Maria Benziger, promosso dalla chiesa cattedrale di Quilon.

Chiesa metropolitana di Santiago del Cile, per Mons. Orazio Campillo.

Chiesa metropolitana di Aix, per Monsignor Emanuele Coste, promosso dalla chiesa cattedrale di Carcassona.

Chiesa metropolitana di Tours, per Monsignor Ludovico Gaillard, promosso dalla chiesa vescovile di Meaux.

Chiesa arcivescovile tit. di Sinnada, per Mons. Giacomo Ghio, traslato dalla chiesa metropolitana di Urbino.

Chiesa metropolitana di Praga, per Monsignor Carlo Kaspar, promosso dalla chiesa cattedrale di Hradec Kralové.

Chiesa arcivescovile tit. di Egina, per Mons. Francesco Sedej, ora defunto, traslato dalla chiesa metropolitana di Gorizia-Gradisca.

Chiesa metropolitana di San Paolo di Minnesola, per Mons. Giovanni Gregorio Murray, promosso dalla chiesa cattedrale di Portland.

Chiesa metropolitana di Québec, per Mons. Rodrigo Willeneuve, promosso dalla chiesa cattedrale di Gravelburg.

Chiesa metropolitana di Firenze, per Mons. Elia Dalla Costa, promosso dalla chiesa cattedrale di Padova.

Chiesa arcivescovile tit. di Edessa, per Mons. Luigi Centoz, Nunzio Apostolico in Bolivia.

Chiesa arcivescovile tit. di Egina, per Mons. Giovanni Mitty, Coadiutore con diritto di successione di Mons. Edoardo Hanna, Arcivescovo di San Francesco in California, promosso dalla chiesa cattedrale di Salt Lake.

Chiesa metropolitana di Pisa, per Monsignor Gabriele Vettori, promosso dalle chiese cattedrali unite di Pistoia e Prato.

Chiesa arcivescovile tit. di Berea, per Mons. Mosé Coelho, promosso dalla chiesa cattedrale di Cayazeiras, Coadiutore con diritto di successione di Mons. Adautto Aurelio de Miranda Henriques, Arcivescovo di Parahyba.

Chiesa arcivescovile tit. di Fasi, per Mons. Ivanio Panikervirtis.

Chiesa arcivescovile tit. di Antiochia in Pisidia, per Mons. Gustavo Matteoni, promoso dalle chiese cattedrali di Grosseto e Soana-Pitigliano, Coadiutore di Monsignor Prospero Scaccia, ora defunto, arcivescovo di Siena.

Chiesa arcivescovile tit. di Leuca, per Mons. Pietro Chatelus, promosso dalla chiesa cattedrale di Nevers.

Chiesa metropolitana di Urbino, per Mons. Antonio Tani.

Chiesa metropolitana di Friburgo, per Mons. Corrado Groeber, promosso dalla chiesa cattedrale di Misnia.

Chiesa arcivescovile di Trivandro, per Mons. Ivanio Panikervirtis, traslato dalla chiesa arcivescovile tit. di Fasi.

Chiesa arcivescovile tit. di Rizeo, per Mons. Tiberio Salazar, promosso dalla chiesa cattedrale di Manizales, Coadiutore con futura successione di Mons. Emanuele Giuseppe Gaizedo Quero, arcivescovo di Medellin.

Chiesa arcivescovile tit. di Ossirinco, per Mons. Antonio Benedetto Martinez, Junior, promosso dalla chiesa cattedrale di Braganza, Coadiutore con futura successione di Mons. Emanuele Vieira de Mattos, Arcivescovo di Braga (ora defunto).

Chiesa metropolitana di Sens, per Monsignor Maurizio Feltin, promosso dalla chiesa cattedrale di Troyes.

Chiesa metropolitana di Vienna, per Mons. Teodoro Innitzer.

Chiesa arcivescovile tit. di Macra (*Rhodope*), per Mons. Giuseppe Bottaro, traslato dalla chiesa arcivescovile di Buenos Aires.

Chiesa metropolitana di Buenos Aires, per Mons. Giacomo Luigi Copello, promosso dalla chiesa titolare di Aulona.

Chiesa arcivescovile di Goyaz, per Monsignor Emanuele Gomes de Oliveira.

Chiesa arcivescovile tit. di Gabula, per

Mons. Giuseppe Attipetty, Coadiutore di Mons. Angelo Maria Perez y Cecilia, Arcivescovo di Verapoly.

Chiesa arcivescovile tit. di Soteropoli, per Mons. Oliviero Maria de Durfort de Civrac de Lorge, promosso dalla chiesa cattedrale di Poitiers.

Chiesa arcivescovile tit. di Ossirinco, per Mons. Leone Wallega, promosso dalla chiesa cattedrale di Elos.

Chiesa arcivescovile tit. di Carpato, per Mons. Stanislao Gall, promosso dalla sede tit. vescovile di Alicarnasso.

Chiesa arcivescovile di Panamà, per Mons. Giovanni Maiztegui Besoitaiturria, promosso dalla chiesa tit. vescovile di Tana.

Vescovi

Chiesa cattedrale di Iquique, per Monsignor Carlo Labbé Marquez, traslato dalla chiesa tit. vescovile di Bida.

Chiesa tit. vescovile di Tibari, per Monsignor Chidané Maria Cassà, Ordinario per i cattolici di rito etiopico in Eritrea.

Chiesa cattedrale di Iglesias, per Monsignor Giovanni Pirastru.

Chiesa tit. vescovile di Lampsaco, per Mons. Francesco Liou Hin-Wen, Vicario Apostolico di Fenyang.

Chiesa tit. vescovile di Circesio, per Mons. Giovanni Cuvelier, primo Vicario Apostolico di Matadj.

Chiesa tit. vescovile di Caristo, per Mons. Ignazio Canazei, Vicario Apostolico di Shiuchow.

Chiesa tit. vescovile di Troade, per Mons. Bernardo Dembek, Ausiliare di Mons. Stanislao Kosta Lukomski, Vescovo di Lomza.

Chiesa cattedrale di Anglona-Tursi, per Mons. Domenico Petroni.

Chiese cattedrali unite di Melfi e Rapolla, per Mons. Luigi Dell'Aversana.

Chiesa cattedrale di Alife, per Monsignor Luigi Noviello.

Chiesa tit. cattedrale di Great-Falls, per Mons. Eduino O' Hara.

Chiesa tit. vescovile di Trebenna e Prelatura nullius di Bom Jesus do Piauhy, per Mons. Innocenzo Lopez Santamaria.

Chiesa cattedrale di Evreux, per Monsignor Alfonso Gaudron.

Chiesa cattedrale di Saint-Dié, per Monsignor Agostino Marmotin.

Chiesa cattedrale di Rio Preto, per Monsignor Libanio Lafayette.

Chiesa cattedrale di Berlino, per Monsignor Cristiano Schreiber, traslato dalla chiesa cattedrale di Misnia.

Chiesa cattedrale di Sandomir, per Monsignor Wladimiro Bronislao Jasinski.

Chiesa cattedrale di San Gallo, per Monsignor Scheiwiler.

Chiesa cattedrale di Warmia, per Monsignor Massimiliano Kaller.

Chiesa cattedrale di Pasto, per Monsignor Ippolito Agudelo.

Chiesa cattedrale di Katowice, per Monsignor Stanislao Adamski.

Chiesa cattedrale di Alatri, per Monsignor Mario Toccabelli.

Chiesa cattedrale di Augusta, per Monsignor Giuseppe Kumpfmüller.

Chiese cattedrali unite di Civita Castellana, Orte e Gallese, per Mons. Santino Margaria.

Chiesa cattedrale di Timisoara, per Mons. Agostino Pacha, traslato dalla sede tit. di Lebedo.

Chiese cattedrali unite di Satu Mare e Oradea Mare, Gran Varadino, per Monsignor Stefano Fiedler.

Chiesa cattedrale di Maramures di rito greco-rumeno, per Mons. Alessandro Rusu.

Chiesa tit. vescovile di Vallis, per Monsignor Francesco Saverio Bini, Vicario Apostolico di Kartum.

Chiesa cattedrale di Nuoro, per Monsignor Giuseppe Cogoni.

Chiesa tit. vescovile di Citarizo, per Mons. Agostino Roy, traslato dalla chiesa cattedrale di Coimbatore.

Chiesa cattedrale di Riobamba, per Mons. Alberto Ordoñez, traslato dalla chiesa cattedrale di Ibarra.

Chiesa tit. vescovile di Sinao, per Monsignor Giovanni Van Cauwenbergh, Ausiliare dell'E.mo Cardinale Giuseppe Ernesto Van Roey, Arcivescovo di Malines.

Chiesa cattedrale di Nancy, per Mon-

signor Stefano Giuseppe Hurault, traslato dalla chiesa cattedrale di Viviers.

Chiesa cattedrale di Arras, per Monsignor Enrico Dutoit.

Chiesa tit. vescovile di Bosana in Arabia, per Mons. Giovanni Enrico Tihen, traslato dalla chiesa catt. di Denver.

Chiesa tit. vescovile di Cartenna, per Mons. Bertoldo Bühl, primo Vicario Apostolico di Chiquitos.

Chiesa cattedrale di Misnia, per Monsignor Corrado Gröber.

Chiesa cattedrale di Venosa, per Monsignor Luigi Dell'Aversana, Vescovo di Melfi e Rapolla, per unione in personam.

Chiesa tit. vescovile di Croia, per Monsignor Crisanto Luque, già Ausiliare di Mons. Edoardo Maldonato Calvo, ora defunto, Vescovo di Tunja.

Chiesa tit. vescovile di Lebedo, per Mons. Nicola Czarneckis.

Chiesa tit. vescovile di Taso, per Monsignor Francesco Wall, Ausiliare di Monsignor Edoardo Giuseppe Byrne, Arcivescovo di Dublino.

Chiesa cattedrale di Cuernavaca, per Mons. Francesco Gonzales, traslato dalla chiesa di Campeche.

Chiesa cattedrale di Ilhéos, per Monsignor Edoardo Giuseppe Herberhold, traslato dalla chiesa titolare di Ermopoli.

Chiesa cattedrale di Aquisgrana, per Mons. Giuseppe Vogl.

Chiesa cattedrale di San Luigi Potosi, per Mons. Guglielmo Tritschler.

Chiesa tit. vescovile di Ruspe, per Monsignor Aldeo Desmarais, Ausiliare di Mons. Fabiano Zoelli Decelles, Vescovo di Saint-Hyacinthe.

Chiesa cattedrale di Charlottetow, per Mons. Giuseppe O' Sullivan.

Chiesa tit. vescovile di Agatapoli ed Abbazia nullius di S. Maurizio Agaune, per Mons. Giuseppe Mariétan, traslato dalla chiesa tit. di Betlemme.

Chiesa tit. vescovile di Gurza, per Monsignor Emanuele Ferreira da Silva, Ausiliare di Mons. Teotonio Vieira de Castro, Arcivescovo di Goa e Patriarca delle Indie Orientali.

Chiesa tit. vescovile di Siniando, per Mons. Francesco Saverio Lauzirica Torralba, Ausiliare di Mons. Prudenzio Melo y Alcalde, Arcivescovo di Valenza.

Chiesa cattedrale di Kumbakonam, per Mons. Pietro Rayappa.

Chiesa tit. vescovile di Colofone, per Mons. Mattia Giovanni y Farrell, Vicario Apost. di Bluefields.

Chiesa tit. vescovile di Ubaza, per Monsignor Astone Chichester, primo Vicario Apostolico di Salisbury.

Chiesa tit. vescovile di Drusiliana, per Mons. Giuseppe Klemann, primo Vicario Apost. di Namaqualand.

Chiesa cattedrale di Fidenza, per Monsignor Mario Vianello.

Chiesa cattedrale di Veroli, per Monsignor Francesco De Filippis.

Chiesa cattedrale di Vijayapuram, per Mons. Bonaventura Giovanni Arana Goigoras.

Chiesa tit. vescovile di Crazia, per Monsignor Giuseppe Chow, Vicario Apostolico di Paoting-fu.

Chiesa tit. vescovile di Eguga, per Monsignor Bonifacio Yeung, Ausiliare di Monsignor Antonio Fourquet, Vicario Apost. di Canton.

Chiesa tit. vescovile di Leuce e Prelatura nullius di San Giuseppe di Alto Tocantins, per Mons. Fiorenzo Simone Garriga.

Chiesa tit. vescovile di Gerisso, per Mons. Teodoro Eugenin, Amministratore Apost. del territorio di Valdivia, nella diocesi di S. Carlo d'Ancud.

Chiesa cattedrale di Andria, per Monsignor Ferdinando Bernardi.

Chiesa cattedrale di Sarsina, per Monsignor Teodoro Pallaroni.

Chiesa cattedrale di Denver, per Monsignor Urbano Giovanni Vehr.

Chiesa cattedrale di Toledo (in America) per Mons. Carlo Alter.

Chiesa cattedrale di Reno, per Monsignor Tommaso Gorman.

Chiesa tit. vescovile di Neve, per Monsignor Patrizio Giuseppe Farelly, Coadiutore con futura successione di Monsignor Giovanni Caroll, Vescovo di Lismore (Australia).

Chiesa tit. vescovile di Letopoli, per Mons. Emilio Cecco, Vicario Apost. di Napo.

Chiese cattedrali unite di Concezione e Chaco, per Mons. Emilio Sosa Gaona.

Chiesa cattedrale di Anagni, per Monsignor Attilio Adinolfi, traslato dalla Chiesa cattedrale di Trivento.

Chiesa cattedrale di Mangalore, per Mons. Vittore Rosario Fernandes.

Chiesa tit. vescovile di Teveste, per Mons. Aristide Araujo Porto, Coadiutore di Mons. Giovanni Antonio Pimenta, Vescovo di Montesclaros.

Chicsa cattedrale di Bertinoro, per Monsignor Francesco Gardini.

Chiesa tit. vescovile di Vatarba, per Mons. Giovanni da Silva Campos Neves, Ausiliare dell'E.mo Cardinale Emanuele Gonçales Cerejra, Patriarca di Lisbona.

Chiesa tit. vescovile di Silando, per Mons. Giacomo Alberto Duffy, traslato dalla chiesa cattedrale dell'Isola Grande.

Chiesa cattedrale di Cechabamba, per Mons. Tommaso Aspe.

Chiesa cattedrale di Wilcannia, per Mons. Tommaso Martino Fox.

Chiesa cattedrale di Aimere, per Monsignor Pio Maturino Le Ruyet.

Chiesa cattedrale di Fukuoka, per Monsignor Alberto Breton.

Chiesa tit. vescovile di Tacape, per Mons. Giov. Battista Corordo, traslato dalla chiesa cattedrale di Cebù.

Chiese cattedrali unite di Cagli e Pergola, per Mons. Filippo Mantini, traslato dalla chiesa cattedrale di Bosa.

Chiesa tit. vescovile di Uccula, per Monsignor Alfonso Verwimp. Primo Vicario Apostolico di Kisantu.

Chiesa tit. vescovile di Tmui, per Monsignor Pietro Fallaize, Coadiutore con futura successione di Mons. Gabriele Breynat, Vicario Apostolico di Mackenzie.

Chiesa tit. vescovile di Sebastopoli, per Mons. Giacomo Roche, traslato dalla chiesa cattedrale di Ross, Coadiutore con futura successione di Mons. Roberto Browne, Vescovo di Cloyne.

Chiesa cattedrale di Modigliana, per Mons. Massimiliano Massimiliani.

Chiesa tit. vescovile di Nazianzo, per Mons. Agostino Mancinelli, Coadiutore con futura successione di Mons. Antonio Jannetta, Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo.

Chiesa cattedrale di London, per Monsignor Giovanni Tommaso Kidd, traslato dalla chiesa cattedrale di Calgary.

Chiesa tit. vescovile di Farsalo, per Mons. Romolo Genuardi, Ausiliare dell'E.mo Cardinale Luigi Lavitrano Arcivescovo di Palermo.

Chiesa tit. vescovile di Medea, per Monsignor Francesco Barda, Ausiliare di Mons. Anatolio Nowak, Vescovo di Presmilia.

Chiesa tit. vescovile di Uzzita, per Monsignor Candido Moro, Vicario Apost. di Cirenaica.

Chiesa tit. vescovile di Ermopoli Maggiore, per Mons. Fulgenzio Francesco Lazzati, ora defunto, Vicario Apost di Mogadiscio.

Chiesa tit. vescovile di Trajanopoli di Frigia, per Mons. Agostino Laera, traslato dalla chiesa cattedrale di Castellaneta.

Chiesa cattedrale di Jaboticabal, per Mons. Antonio Agostino de Assis, traslato dalla chiesa cattedrale di Berito.

Chiesa cattedrale di Santa Maria, per Mons. Antonio Reis.

Chicsa cattedrale di Crato, per Monsignor Francesco de Assis Pires.

Chiese cattedrali unite di Ascoli Satriano e Cerignola, per Mons. Vittorio Consigliere.

Chiesa cattedrale di Castellaneta, per Mons. Francesco Potenza.

Chiese cattedrali unite di Bayeux e Lisieux, per Mons. Francesco Picaud, traslato dalla chiesa tit. di Eritre.

Chiesa cattedrale di Aire, per Monsignor Clemente Mathieu.

Chiesa cattedrale di Fossombrone, per Mons. Amedeo Polidori.

Chiesa cattedrale di Patti, per Monsignor Antonio Mantiero.

Chiesa cattedrale di Conversano, per Mons. Domenico Argnani.

Chiesa cattedrale di Bosa, per Monsignor Nicola Frazioli.

Chiesa cattedrale di Trivento, per Monsignor Giovanni Giorgis.

Chiesa cattedrale di Viviers, per Monsignor Pietro Durieux.

Chiesa cattedrale di Villarica, per Monsignor Agostino Rodriguez.

Chiesa cattedrale di Brno, per Monsignor Giuseppe Kupka, traslato dalla chiesa tit. vescovile di Adraa.

Chiesa cattedrale di Hradec Kràlové, per Mons. Maurizio Picha.

Chiesa cattedrale di Litomerice, per Mons. Antonio Weber.

Chiesa tit. vescovile di Ceramo, per Mons. Antonio Valente de Fonseca, Ausiliare di Mons. Giov. Evangelista de Lima Vidal, Arcivescovo-Vescovo di Villa Reale.

Chiesa tit. vescovile di Eleuterna, per Mons. Innocenzo Verriet, Vicario Apostolico di Curaçao.

Chiesa cattedrale di Campeche, per Mons. Luigi Guizar.

Chiesa tit. vescovile di Adraa, per Monsignor Leone Desmedt, Vicario Apostolico di Siwantze.

Chiesa tit. vescovile di Petinesso, per Mons. Giovanni Schotte, Vicario Apostolico di Ningsia.

Chiesa tit. vescovile di Adrumeto, per Mons. Carlo Re, Vicario Apostolico di Nyeri.

Chiesa tit. vescovile di Mossynopoli, per Mons. Renato Graffin, Coadiutore con futura successione di Mons. Francesco Saverio Vogt, Vicario Apost. di Yaoundé.

Chiesa tit. vescovile di Castoria, per Mons. Benvenuto Gioacchino Alcaide y Bueso, Vicario Apostolico di Goajira.

Chiesa tit. vescovile di Tolemaide in Fenicia, per Mons. Arsenio Turquetil, Vicario Apostolico di Hudson.

Chiesa cattedrale di Aversa, per Monsignor Carmine Cesarano, traslato dalla chiesa cattedrale di Campagna.

Chiesa tit. vescovile di Nissa, per Monsignor Adriano Bernareggi, Coadiutore con futura successione di Mons. Luigi Marelli, Vescovo di Bergamo.

Chiesa cattedrale di Clifton, per Monsignor Guglielmo Lee.

Chiesa cattedrale di Ibarra, per Monsignor Alessandro Pasquel.

Chiesa cattedrale di Isole Grandi, per Mons. Stanislao Bona.

Chiesa tit. vescovile di Miletopoli, per Mons. Ambrogio Giacomo Moriarty, Coadiutore con futura successione di Monsignor Ugo Singleton, Vescovo di Shrewsbury.

Chiesa tit. vescovile di Tino, per Monsignor Leopoldo Buteler, Ausiliare di Mons. Firmino Lafitte, Vescovo di Cordoba in America.

Chiesa tit. vescovile di Antipirgo, per Mons. Giovanni Tchang, primo Vicario Apostolico di Chaoshien.

Chiesa cattedrale di Santorino, per Mons. Timoteo Giorgio Raymundos.

Chiesa cattedrale di Coimbatore, per Mons. Ludovico Giuseppe Tournier.

Chiesa cattedrale di Rockhampton, per Mons. Romualdo Hayes.

Chiesa tit. di Mallo, per Mons. Giorgio Weld, Vicario Apostolico della Guiana Inglese.

Chiesa cattedrale di Agrigento, per Monsignor Giovanni Battista Peruzzo, traslato dalla chiesa cattedrale di Oppido Mamertina.

Chiesa tit. vescovile di Calinda, per Mons. Francesco Di Pietro, traslato dalla chiesa cattedrale di Acerra.

Chiesa tit. vescovile di Aspendo, per Mons. Alfonso Maria Ferroni, Vicario Apostolico di Laohokow.

Chiese cattedrali unite di Terracina, Sezze e Priverno, per Mons. Pio Leonardo Navarra, traslato dalla chiesa cattedrale di Gubbio.

Chiesa cattedrale di Matagalpa, per Mons. Alessandro Gonzales.

Chiesa cattedrale di Padova, per Monsignor Carlo Agostini.

Chicsa tit. vescovile di Cardica, per Mons. Guglielmo Lemmens, Coadiutore con futura successione (già succeduto) di Mons. Lorenzo Schrijnen, Vescovo di Ruremonda.

Chiesa tit. vescovile di Eritre, per Monsignor Guglielmo Stockmus, Ausiliare dell'E.mo Cardinale Giuseppe Schulte, Arcivescovo di Colonia.

Chiesa cattedrale di Arad, per Monsignor Teofilo Kalapurakal.

Chiesa cattedrale di S. Severino cui è annessa l'amministrazione perpetua di Treia, per Mons. Pietro Tagliapietra.

Chiesa cattedrale di Cortona, per Monsignor Giuseppe Franciolini.

Chiese cattedrali unite di Tarquinia e Civitavecchia, per Mons. Luigi Drago.

Chiesa tit. vescovile di Milevi, per Monsignor Giovanni de Hemptinne, primo Vicario Apostolico di Katanga.

Chiesa tit. vescovile di Uzipara, per Mons. Giovanni Hefferman, Vicario Apostolico di Zanzibar.

Chiesa tit. vescovile di Focea, per Monsignor Luigi Scortegagna, Coadiutore con futura successione di Mons. Benedetto Paolo Alves de Souza, Vescovo di Spirito Santo.

Chiesa cattedrale di Gubbio, per Monsignor Beniamino Ubaldi.

Chiesa tit. vescovile di Pafo, per Monsignor Lorenzo Mattia Vincenz, Coadiutore con futura successione (già succeduto) di Mons. Giorgio Schmid, Vescovo di Coira.

Chiesa cattedrale di Oppido Mamertina, per. Mons. Nicola Colangelo.

Chiese cattedrali unite di Angola e Congo, per Mons. Mosé Alves de Pinho.

Chiesa tit. vescovile di Pomaria, per Mons. Paolo Audren, Coadiutore con futura successione di Mons. Carlo de Gorostarzu, Vicario Apostolico di Yunnanfu.

Chiesa tit. vescovile di Fornos, per Monsignor Giuliano Nouailles, Vicario Apostolico delle Isole Tahiti.

Chiesa cattedrale di Muncacevo, per Mons. Alessandro Stoyka.

Chiesa tit. vescovile di Tlos, per Monsignor Leone Walega, trasferito dalla chiesa cattedrale di Tornovia.

Chiesa cattedrale di Parma, per Monsignor Evasio Colli, traslato dalla chiesa cattedrale di Acireale.

Chiesa cattedrale di Colle Val d'Elsa, per Mons. Francesco Niccoli.

Chiesa cattedrale di Manchester, per Mons. Giov. Battista Peterson, traslato dalla chiesa tit. di Ippo.

Chiesa cattedrale di Nottingham, per Mons. Giovanni Francesco Mac Nulty.

Chiesa cattedrale di Portland, per Monsignor Giuseppe Mc Carthy.

Chiesa tit. vescovile di Bida, per Monsignor Giacomo Agostino Mac Fadden, Ausiliare di Mons. Giuseppe Schrembs, Vescovo di Cleveland.

Chiesa cattedrale di Asti, per Monsignor Umberto Rossi, traslato dalla chiesa cattedrale di Susa.

Chiesa cattedrale di Montpellier, per Mons. Gabriele Brunhes.

Chiesa tit. vescovile di Cardica, per Mons. Luigi Lapierre, primo Vicario Apostolico di Sze-ping-hai.

Chiesa cattedrale di Calgari, per Monsignor Pietro Giuseppe Monahan.

Chiesa tit. vescovile di Lamo, per Monsignor Edoardo Myers, Ausiliare dell'E.mo Cardinale Francesco Bourne, Arcivescovo di Westminster.

Chiesa cattedrale di Tirovallo, per Monsignor Teofilo Kalapurakal, traslato dalla chiesa tit. di Arad.

Chiesa tit. vescovile di Grazianopoli, per Mons. Dionisio Varroukas.

Chiesa tit. vescovile di Cotenna, per Mons. Eugenio Artaraz Emaldi, Vicario Apostolico di Bac-Ninh.

Chiesa tit. vescovile di Zapara, per Mons. Pacifico Giuliano Vanni, Vicario Apostolico di Sianfu.

Chiesa tit. vescovile di Turuzi, per Monsignor Maturino Le Mailloux, primo Vicario Apostolico di Donala.

Chiesa tit. vescovile di Germanopoli, per Mons. Francesco Joosten, primo Vicario Apostolico di Tatungfu.

Chiesa cattedrale di Susa, per Monsignor Umberto Ugliengo.

Chiese cattedrali unite di San Marco e Bisignano, per Mons. Demetrio Moscato.

Chiesa cattedrale di Soana-Pitigliano, per Mons. Stanislao Amilcare Battistelli.

Chiesa tit. vescovile di Listra e Prelatura nullius di Altamura ed Acquaviva, per Mons. Domenico Dell'Aquila.

Chiesa cattedrale di Segna, cui è unita l'amministrazione perpetua di Modrussa, per Mons. Giovanni Starcevic.

Chiesa cattedrale di Salt Lake, per Mons. Giacomo Kearney.

Chiesa tit. vescovile di Elenopoli in Bitinia, per Mons. Giovanni Ressia, traslato dalla chiesa cattedrale di Mondovì.

Chicsa tit. vescovile di Arca, per Monsignor Giovanni Corsini, traslato dalla chiesa cattedrale di Guastalla.

Chiesa cattedrale di Pinsk, per Monsignor Casimiro Bukraba.

Chiesa tit. vescovile di Selja, per Monsignor Giacomo Mangers, Vicario Apostolico di Oslo.

Chiesa tit. vescovile di Corna, per Monsignor Mattia Leonardo Brans, primo Vicario Apostolico di Padang.

Chiesa cattedrale di Aosta, per Monsignor Francesco Imberti.

Chiesa cattedrale di Nome di Gesù, per Mons. Gabriele Reyes.

Chiesa tit. vescovile di Sila, per Monsignor Francesco Giuseppe Spellman, Ausiliare dell'E.mo Cardinale Guglielmo O'Connell, Arcivescovo di Boston.

Chiesa tit. vescovile di Algiza, per Monsignor Carlo Carmelo de Vasconcellos, Ausiliare di Mons. Gioacchino Silverio de Souza, Vescovo di Diamantina.

Chiesa cattedrale di Acireale, per Monsignor Salvatore Russo.

Chiesa cattedrale di Valence, per Monsignor Camillo Pic, traslato dalla chiesa cattedrale di Gap.

Chiesa cattedrale di Meaux, per Monsignor Federico Lamy.

Chiesa cattedrale di Gap, per Monsignor Agostino Bonnabel.

Chiesa cattedrale di Nevers, per Monsignor Patrizio Flynn.

Chiesa cattedrale di Périgueux, per Mons. Giorgio Louis.

Chiesa cattedrale di Carcassona, per Mons. Giovanni Pays.

Chiesa tit. vescovile di Verbe, per Monsignor Emilio Barthès, Ausiliare di Monsignor Pietro Celestino Cézérac, Arcivescovo di Albi.

Chiesa tit. vescovile di Bethlemme e Abbazia nullius di S. Maurizio d'Agaune, per Mons. Bernardo Burquier.

Chiesa cattedrale di Tunja, per Monsignor Crisante Luque, traslato dalla chiesa tit. di Croe.

Chiesa cattedrale di Eichstätt, per Mons. Corrado von Preysing.

Chiesa cattedrale di Misnia, per Monsignor Pietro Legge.

Chiesa cattedrale di Trapani, per Monsignor Ferdinando Ricca.

Chiesa tit. vescovile di Marciana, per Mons. Vincenzo Castellanos y Nunez, traslato dalla chiesa cattedrale di Tulancingo.

Chiesa cattedrale di Guastalla, per Mons. Giacomo Zaffrani.

Chiesa cattedrale di Grosseto, per Monsignor Paolo Galeazzi.

Chiesa cattedrale di Campagna, per Mons. Pietro Capizzi.

Chiesa cattedrale di Petrolina, per Monsignor Idilio Soares.

Chiesa tit. vescovile di Croia, per Monsignor Giovanni Bernardo Mac Ginley, traslato dalla chiesa cattedrale di Monterey Fresne.

Chiesa cattedrale di Mondovì, per Monsignor Sebastiano Briacca.

Chiesa cattedrale di Braganza, per Mons. Luigi Antonio de Almeida.

Chiesa cattedrale di Santa Fé, per Monsignor Nicola Fasolino.

Chiesa cattedrale di Catamarca, per Mons. Vincenzo Peira.

Chiesa tit. vescovile di Casio, per Monsignor Agostino Baumann, Ausiliare di Mons. Gaspare Klein, Arcivescovo di Paderborna.

Chiesa tit. vescovile di Dionisiade, per Mons. Antonio Lippolis, traslato dalla chiesa cattedrale di Ugento.

Chiesa cattedrale di Forlì, per Monsignor Giuseppe Rolla.

Chiesa cattedrale di Gravelbourg, per Mons. Arturo Melanson.

Chiesa tit. vescovile di Dausara, per Mons. Francesco Gomez de Santiago, Coa-

diutore con futura successione di Monsignor Alessandro Garcia Fonteuberta, Vicario Apostolico di Haiphong.

Chiesa tit. vescovile di Vasada, per Mons. Giuseppe Byrne, Vicario Apostolico di Kilima-Njaro.

Chiesa tit. vescovile di Corone, per Monsignor Edoardo van Goethem, primo Vicario Apostolico di Coquilhatville.

Chiesa tit. vescovile di Pomaria, per Mons. Umberto Paulissen, Vicario Apostolico di Kumasi.

Chiesa cattedrale di Alessandria in Luisiana, per Mons. Daniele Desmond.

Chiesa tit. vescovile di Taumaco, per Mons. Emilio Barillon, traslato dalla chiesa cattedrale di Malacca.

Chiesa tit. vescovile di Pafo, per Monsignor Giuseppe Fan, Vicario Apostolico di Tsining.

Chiesa tit. vescovile di Arad, per Monsignor Pietro Maria Gourtay, Vicario Apostolico della Guyana Francese.

Chiesa tit. vescovile di Gadara, per Mons. Marziale Pietro Jannin, primo Vicario Apostolico di Kontum.

Chiesa tit. vescovile di Sozopoli, per Mons. Giovanni Battista Tong, Coadiutore con futura successione di Mons. Pietro Alessandro Marcou, Vicario Apostolico di Phat Diem.

Chiesa tit. vescovile di Aulona, per Mons. Giovanni Larrart, Coadiutore con futura successione di Mons. Francesco Lazzaro Seguin, Vicario Apostolico di Kweiyang.

Chiesa tit. vescovile di Salona, per Mons. Francesco Zapletal, Ausiliare di Mons. Carlo Kaspar, Arcivescovo di Praga.

Chiesa cattedrale di Tarnovia, per Monsignor Francesco Lisowski, traslato dalla chiesa tit. di Mariamme.

Chiesa cattedrale di Ventimiglia, per Mons. Agostino Rousset.

Chiesa tit. vescovile di Ippo, per Monsignor Giuseppe Elmer Ritter, Ausiliare di Mons. Giuseppe Chartrand, Vescovo di Indianopolis.

Chiesa cattedrale di Tivoli, per Monsignor Domenico Della Vedova.

Chiesa tit. vescovile di Ulpiana, per Mons. Luigi Zaffarani, traslato dalla chiesa cattedrale di Todi.

Chiesa cattedrale di Zeffiro, per Monsignor Antonio Eltschkner, Ausiliare di Mons. Carlo Kaspar, Arcivescovo di Praga.

Prelature

Prelatura nullius di Schneidemuhl, per Mons. Francesco Hartz.

Sono state inoltre confermate le seguenti elezioni:

di Mons. Isaac Kondubache alla *chiesa arcivescovile di Urmia dei Caldei*, cui è unita, in personam, la chiesa cattedrale di Salmasia;

di Mons. Habib Naassani alla *chiesa arcivescovile di Aleppo dei Siri*;

di Mons. Paolo Salmas alla *chiesa arcivescovile di Transjordania di rito greco melchita*;

di Mons. Nicola Gabriele Nabaas alla *chiesa cattedrale di Sidonia dei Melchiti*

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16